

Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio

Ricorso

del **Consiglio Nazionale Forense**, con sede in Roma, Via del
Governo Vecchio, n. 3, (c.f. 80409200583), in persona del Presidente
legale rappresentante p.t., prof. avv. Guido Alpa
(LPAPGD47S26G197A); nonché del **Consiglio dell'Ordine degli**
Avvocati di Foggia, con sede in Viale I Maggio - Palazzo di Giustizia
- 71122 Foggia, in persona del legale rappresentante p.t., avv. Mario
Antonio Ciarambino (80030060711); **Consiglio dell'Ordine degli**
Avvocati di Pescara, con sede in Pescara alla Via Tirino, in persona
del legale rappresentante p.t., avv. Donato Di Campi
(DCMDNT59S28G482W); **Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di**
Lucca, con sede in Lucca, Via Galli Tassi, 61, in persona del legale
rappresentante p.t., avv. Alessandro Garibotti (GRBLSN49P14E715E);
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Avellino, con sede in
Avellino, piazza Alfredo de Marsico, in persona del legale
rappresentante p.t., avv. Fabio Benigni (BNGFBA74H21A509D);
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli, con sede in Napoli,
Centro Direzionale, piazza Coperta, in persona del legale
rappresentante p.r., avv. Francesco Caia (80013690633); **Consiglio**
dell'Ordine degli Avvocati di Mondovì, con sede in Mondovì, Via
Vasco 2, avv. Piero Jemina (JNMPRI49SO5F3510); **Consiglio**
dell'Ordine degli Avvocati di Massa Carrara, con sede in Massa
Carrara, Piazza Alcide de Gasperi, 1, in persona del legale
rappresentante p.t. avv. Salvatore Gioè (GIVOSVT62D19B832Z);

Il Consiglio Nazionale Forense,
in persona del legale
rappresentante p.t., il
Presidente Prof. Avv. Guido
Alpa, giusta delibera del 24
ottobre 2012, delega i proff.
avv.ti. Vincenzo Cerulli Irelli,
Angelo Clarizia, Giuseppe
Colavitti, Guido Greco, Roberto
Mastroianni, Giuseppe Morbi-
elli e Federico Tedeschini, a
rappresentare e difendere,
anche disgiuntamente, il
suddetto Consiglio nazionale
forense nel presente giudizio,
conferendo loro ogni più ampio
potere di legge, ed elegge
domicilio presso lo studio del
prof. avv. Vincenzo Cerulli Irelli
in Roma, Via Dora n. 1

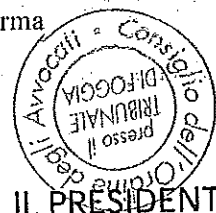
Il Presidente

Prof. Avv. Guido Alpa
Vera è la firma

Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Forlì Cesena, in Forlì, piazza Cesera Beccaria 1, in persona del legale rappresentante p.t. avv. Emanuele Prati (80017080401); Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Crema, in Crema c/o il Palazzo di giustizia, in persona del legale rappresentante p.t. avv. Ermete Aiello (LLARMT39B07L331U); Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bolzano, con sede in Bolzano, Piazza Tribunale n.1, in persona del legale rappresentante p.t., avv. Andrea Pallaver (80000070211); Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Genova, con sede in Genova, Piazza di Portoria, 1, in persona del legale rappresentante p.t., avv. Alessandro Vaccaro (VCCLSN50S04D9691); Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Lanciano, in Lanciano, Via Fiume 1, in persona del legale rappresentante p.t., avv. Sandro Sala (SLASDR62B10E435K); Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Voghera, in Voghera, Via Plana 66, in persona del legale rappresentante p.t., avv. Paolo Zambianchi (86007800187); Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Savona, in Savona, presso il Palazzo di Giustizia, in persona del legale rappresentante p.t., avv. Fabio Cardone (CRDFBA65C23A145H); Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Matera, in Matera presso il Palazzo di giustizia, via Aldo Moro, persona del legale rappresentante p.t., avv. Nicola Rocco (80004240778); Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torre Annunziata, in Torre Annunziata, corso Umberto Primo, in persona del legale rappresentante p.t., avv. Gennaro Torrese (TRRGNR51P09L259G); Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Acqui Terme, in Acqui Terme via Togliatti 8, in persona del legale

Il Consiglio degli Avvocati di Foggia, in persona del legale rappresentante p.t., il presidente avv. Mario Antonio Ciarambino, delega i proff. avv. ti. Vincenzo Cerulli Irelli, Angelo Clarizia, Giuseppe Colavitti, Guido Greco, Roberto Mastroianni, Giuseppe Morbidelli e Federico Tedeschini, a rappresentare e difendere, anche disgiuntamente, nel presente giudizio il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Foggia, conferendo loro ogni più ampio potere di legge, ed elegge domicilio presso lo studio del prof. avv. Vincenzo Cerulli Irelli in Roma, Via Dora n. 1

Firma



Avv. Mario Antonio Ciarambino

[Handwritten signature]

PER AUTENTICA

[Handwritten signature]

rappresentante p.t., avv. Pietro Piroddi (90002690064); **Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Prato**, in Prato, Piazzale Falcone e Boresellino 8, in persona del legale rappresentante p.t., avv. Lamberto Galletti (GLLLBR53D16C745D); **Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Firenze**, in Firenze, via Cavour n. 57, in persona del legale rappresentante p.t., avv. Sergio Paparo (PPSRG55D29C352V); **Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Melfi**, presso il Tribunale di Melfi, Via Federico Secondo di svevia, in persona del legale rappresentante p.t., avv. Gerardo Di Ciommo (DCMGRD54C19H307P); **Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Modena**, in Modena, Corso Canal Grande n. 77, in persona del legale rappresentante p.t. avv. Uber Trevisi (80008490361); **Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Trani**, in Trani, Piazza Trieste 1, in persona del legale rappresentante p.t., avv. Francesco Logrieco (83001930722); **Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Brescia**, in Brescia via San Martino della Battaglia n. 18, persona del legale rappresentante p.t. avv. Pierluigi Tirale (00887710176); **Unione regionale degli Ordini Forensi della Campania**, in persona del legale rappresentante p.t. avv. Franco Tortorano (TRTFNC38E03F839V); **Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano**, in Milano, Via Freguglia, in persona del legale rappresentante p.t., avv. Paolo Giuggioli (GGGPLA37L31F520T);

nonché dei signori di seguito indicati: avv. Angela Nardella

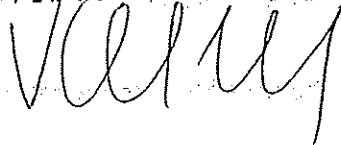
(NRDNGL71P52H985H); avv. **Soccorsa Cucci**
(CCCSCR71M63E7161); avv. **Carmela Immacolata Casale**

Il sottoscritto avv. Angela Nardella delega i proff. avv. ti. Vincenzo Cerulli Irelli, Angelo Clarizia, Giuseppe Colavitti, Guido Greco, Roberto Mastroianni, Giuseppe Morbidelli e Federico Tedeschini, a rappresentarlo e difenderlo, anche disgiuntamente, nel presente giudizio, conferendo loro ogni più ampio potere di legge, ed elegge domicilio presso lo studio del prof. avv. Vincenzo Cerulli Irelli in Roma, Via Dora n. 1

Firma



PER AUTENTICA



(CSLCML66T47I158Q); avv. **Grazia Nuccia Casale**

(CSLGZN66T47I158B); avv. **Raffaella Maria Ciavarella**

(CVRRFL66D57D643Y); avv. **Luca Saveriano**

(SVRLCU72A11I158A); avv. **Stefano Pio Foglia**

(FGLSFN57H20H926W); avv. **Stefano Tedeschi**

(TDSSFN62A16D643G); avv. **Carolina Rita Scarano**

(SCRCLN64R45H985E); avv. **Eugenio Cafanna**

(CFGCNE72D21H926Y); avv. **Maria Rocchina Bonassisa**

(BNSMRC69B46D643P); avv. **Ugo Mario Valerio Marciello**

(MRCGRS69S14D643R); avv. **Gianfranco Buccino**

(BCCGFR56R16E885A); avv. **Matteo Lombardi**

(LMBMTT60A14ES85B); avv. **Adriano Pernice**

(PRNDRN71B01D643H); avv. **Maria Gloria Porcaro**

(PRCMGL66D62D643B); avv. **Rita Capaccio**

(CPCRTI61H65D643P); avv. **Loredana Coluccelli**

(CLCLDN60C69A463R); avv. **Umberto Andrea Fiore**

(FRIMRT75P16I158F); avv. **Carlo Jannarelli**

(JNNCRL48H18I158F); avv. **Alfonsina Maria Lombardi**

(LMBLNS71T44H926Z); avv. **Cinzia Di Cosmo**

(DCSCNZ63A45H926T); avv. **Bartolomeo Dell'Orco**

(DLLBTL56P25A883P); avv. **Nicola Famiglietti**

(FMGNCL71P09C514G); avv. **Alessandro Scippa**

(SCPLSN72B27D643Q); avv. **Elisabetta de Perna**

(DPRLBT63E51D643R); avv. **Caterina Di Biase**

(DBSCRN68D70C139D); avv. **Antonella Lombardi**

Il sottoscritto avv.
Soccorsa Cucci
delega i proff. avv.ti.
Vincenzo Cerulli Irelli,
Angelo Clarizia,
Giuseppe Colavitti,
Guido Greco, Roberto
Mastroianni, Giuseppe
Morbidei e Federico
Tedeschini, a
rappresentarlo e
difenderlo, anche
disgiuntamente, nel
presente giudizio,
conferendo loro ogni
più ampio potere di
legge, ed elegge
domicilio presso lo
studio del prof. avv.
Vincenzo Cerulli Irelli
in Roma, Via Dora n. 1

Firma *avv. Soccorsa*

PER AUTENTICA

Valley

(LMBNNL77D60F839Q); avv. Pasquale Pietro Aulisa
 (LSAPQL66M12G388K); avv. Lucrezia Carucci
 (CRCLRZ64E42A048C); avv. Franco Massimo
 (MSSFNC57S03D643N); avv. Matteo Chionchio
 (CHNMTT54A29L858Q); avv. Adele Palomba
 (PLMDLA82A67D643J); avv. Michelina Calitri
 (CLTMHL66D52D643H); avv. Pasquale Tonti
 (TNTPLQ40M22D645G); avv. Luigi Lasala (LSLLGU68M21D6430);
 avv. Pierluigi Kusturin (KSTPLG71B23D643L); avv. Saverio
 Catalano (CTLSVR63B05D643D); avv. Michele Serricchio
 (SRRMHL67L19F631S); avv. Michele Picaro
 (PCRMHL67D28F631W); avv. Giancarlo Lombardi
 (LMBGCR74C30H926P); avv. Paolo Attanasio
 (TTNPLA69L20H926S); avv. Ciro Pio Gramazio
 (GRMCRP73A01E885K); avv. Teresa Siponta Totaro
 (TTRTSS67S55E885E); avv. Antonio Montecalvo
 (MNTNTN68B11L858H); avv. Antonio Castriotta
 (CSTNTN67B17E885F); avv. Marco Galli (GLLMRC74A19H926L);
 avv. Lucia Falcone (FLCLCU78L59H926J); avv. Tommaso Rinaldi
 (RNLTMS61H18E885V); avv. Teresa Scirpoli
 (SCRTRS75R68E885K); avv. Michele Fusillo
 (FSLMHL70D15L858L); avv. Raffaella Gentile
 (GNTRFL66R44E885N); avv. Gaetano Prencipe
 (PRNGTN59H19E885W); avv. Michelangelo Basta
 (BSTMHL67T09E885R); avv. Matteo Ognissanti

Il sottoscritto avv.
 Carmela Immacolata
 Casale delega i
 proff. avv. ti. Vincenzo
 Cerulli Irelli, Angelo
 Clarizia, Giuseppe
 Colavitti, Guido
 Greco, Roberto
 Mastroianni, Giuseppe
 Morbidelli e Federico
 Tedeschini, a
 rappresentarlo e
 difenderlo, anche
 disgiuntamente, nel
 presente giudizio,
 conferendo loro ogni
 più ampio potere di
 legge, ed elegge
 domicilio presso lo
 studio del prof. avv.
 Vincenzo Cerulli Irelli
 in Roma, Via Dora n. 1

Firma

Carmela
Casale

PER AUTENTICA

[Signature]

(GNSMTT76A10E885Z); avv. **Giuseppe Piracci**

(PRCGPP43A02Z100P); avv. **Elisa Raffaella Ciavarella**

(CVRLRF56H63F631A); avv. **Luigi Vaira** (VRALGU76T27H926T);

avv. **Claudio Iannuzzi** (NNZCLD56L08D998D); avv. **Pietro**

Schiavone (SCHPTR65C10H926T); avv. **Pasquale Salvemini**

(SLVPQL61R23E885M); avv. **Vincenzo Ronchi**

(RNCVCN54H25D643N); avv. **Francesco Casieri**

(CSRFNC57C01E885X); avv. **Matteo Lombardi**

(LMBMTT70H25H926Z); avv. **Giuseppe Danilo Borgia**

(BRGGPP63C30E885X); avv. **Rosaria Rinaldi**

(RNLRSR62E71D643D); avv. **Alessandro Caterino**

(CTRLSN78A02E885N); avv. **Maria Lucia Lauriola**

(LRLMLC71R52E885T); avv. **Diomira La Torre**

(LTRDMR69E49H340Q); avv. **Sandro Mondelli**

(MNDSDR55P28E885K); avv. **Loredana Nicolè**

(NCLLDN75D43E885L); avv. **Antonio Vergura**

(VRGNTN67P30F631E); avv. **Luigia Spano** (SPNLGU78P48E885G);

avv. **Nadia Di Sabato** (DSBNDA69D55H926J); avv. **Sante Centonza**

(CNTSNT31B12E885R); avv. **Stefania Santoro**

(SNTSFN79R55H926Y); avv. **Michele Caputo**

(CPTMHL73D30E885T); avv. **Eleonora Salvemini**

(SLVLNR64H63E885S); avv. **Gabriella Cerrone**

(CRRGRL63R45E885M); avv. **Gaetano Falcone**

(FLCGTN55P13E885P); avv. **Antonella Armiento**

(RMNNNL78H45E885F); avv. **Sergio Cusmai**

Il sottoscritto avv. Grazia Nuccia Casale delega i proff. avv.ti. Vincenzo Cerulli Irelli, Angelo Clarizia, Giuseppe Colavitti, Guido Greco, Roberto Mastroianni, Giuseppe Morbidelli e Federico Tedeschini, a rappresentarlo e difenderlo, anche disgiuntamente, nel presente giudizio, conferendo loro ogni più ampio potere di legge, ed elegge domicilio presso lo studio del prof. avv. Vincenzo Cerulli Irelli in Roma, Via Dora n. 1

Firma

PER AUTENTICA

(CSMSRG77D13E885A); avv. Raffaella Di Biase
(DBSRFL54B49D643C); avv. Rosanna Scarano; avv. Sergio Paparo
(PPSRG55D29C352V); avv. Alessandro Garibotti
(GRBLSN49P14E715E); avv. Francesco Caia
(CAIFNC62A01F839N); avv. Pierluigi Tirale
(TRLPLG42H07B157Y), tutti rappresentati e difesi nel presente
giudizio dagli avv.ti proff. Vincenzo Cerulli Irelli
(CRLVCN47C28H501X), Angelo Clarizia (c.f.
CLRNG48P06H703Z), Avv. Giuseppe Colavitti (c.f.
CLVGPP70L27B354I), Guido Greco (c.f. GRCGDU46S18 C351B),
Roberto Mastroianni (c.f. MSTRRT64M03D086J), Giuseppe
Morbidei (c.f. MRBGPP44S16A390N) e Federico Tedeschini (c.f.
TDSFRC48A24H501P) ed elettivamente domiciliato presso lo studio
del primo di essi in Roma, via Dora n. 1, giuste procure a margine ed in
calce al presente atto.

Per comunicazioni: fax 06.8414997, email:
vincenzo.cerulliirelli@pec-avvocatiteramo.it.

contro

la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente
p.t.;

e nei confronti

del Ministero della Giustizia, in persona del Ministro p.t.

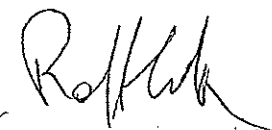
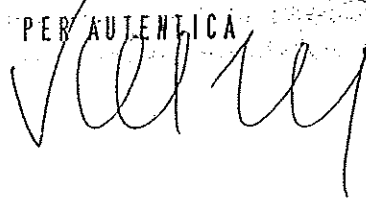
per l'annullamento,

previa se del caso sottoposizione alla Corte Costituzionale della

questione di illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma 5, d.l. n.

Il sottoscritto avv.
Raffaella Maria
Ciavarella delega i
proff. avv.ti. Vincenzo
Cerulli Irelli, Angelo
Clarizia, Giuseppe
Colavitti, Guido
Greco, Roberto
Mastroianni, Giuseppe
Morbidei e Federico
Tedeschini, a
rappresentarlo e
difenderlo, anche
disgiuntamente, nel
presente giudizio,
conferendo loro ogni
più ampio potere di
legge, ed elegge
domicilio presso lo
studio del prof. avv.
Vincenzo Cerulli Irelli
in Roma, Via Dora n. 1

Firma


PER AUTENTICA


138/2011

del d.p.r. 7.8.2012 n. 137, Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 14 agosto 2012, n. 189, nella parte in cui estende la propria disciplina all'esercizio della professione forense; e per l'annullamento di ogni altro atto connesso, presupposto e consequenziale.

Sommario

Premessa

1. La normativa comunitaria in punto di specificità dalla professione forense
2. Le disposizioni fondamentali sulla professione forense
3. Il disegno di legge sulla riforma dell'ordinamento forense
4. L'art. 3 del d.l. n. 138/2011 conv. in l. n. 148/2012
5. Il parere del Consiglio di Stato sulla bozza di decreto attuativo
6. Il regolamento n. 137/2012

Diritto

I. Illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma 5 d.l. n. 138/11 e ss.

modif. per violazione degli artt. 71 e ss Cost. sul procedimento di formazione delle leggi e degli atti aventi forza di legge

II. Illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma 5, lett. f), d.l. n.

138/11 per violazione dell'art. 108 Cost (riserva di legge in materia di ordinamento giudiziario)

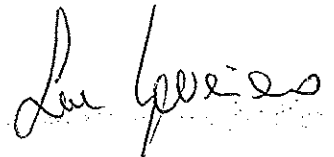
III. Illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma 5 lett. f) d.l. n.

138/11 per violazione dell'art. 118, 4° comma Cost..In ogni caso,

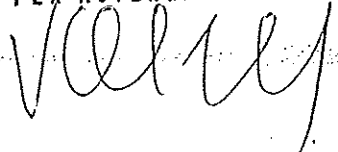
illegittimità del D.M. 137/2012 per violazione del principio di

Il sottoscritto avv. Luca Saveriano delega i proff. avv.ti. Vincenzo Cerulli Irelli, Angelo Clarizia, Giuseppe Colavitti, Guido Greco, Roberto Mastroianni, Giuseppe Morbidelli e Federico Tedeschini, a rappresentarlo e difenderlo, anche disgiuntamente, nel presente giudizio, conferendo loro ogni più ampio potere di legge, ed elegge domicilio presso lo studio del prof. avv. Vincenzo Cerulli Irelli in Roma, Via Dora n. 1

Firma



PER AUTENTICA



sussidiarietà e del correlato principio di responsabilità e unicità dell'amministrazione

IV. Nullità e/o illegittimità del D.P.R. n. 137/2012 per difetto assoluto di attribuzione ex art. 21 septies I, n. 241/1990

V Violazione di legge. Violazione e falsa applicazione dell'art. 3, comma 5, del D.L. 13 agosto 2011 n. 138 (convertito, con modificazioni, nella L. 14 settembre 2011, n. 148). Violazione e falsa applicazione dell'art. 17, comma 2, della L. 23 agosto 1988, n. 400. Violazione e falsa applicazione degli artt. 24, 33, 97 e 118 della Costituzione. Violazione e falsa applicazione dell'art. 9, comma 6, del D.L. 24 gennaio 2012 n. 1 (convertito con modificazioni nella L. 24 marzo 2012 n. 27). Eccesso di potere per irragionevolezza, illogicità, carenza e/o erroneità dei presupposti, difetti di istruttori, travisamento di atti e di fatti, contraddittorietà ed arbitrarietà

VI. Illegittimità degli art. 6 e 10, D.P.R. n. 137/2012 nella parte in cui prevedono una forte ingerenza ministeriale rispetto all'autonomia degli Ordini professionali e del CNF in relazione alle modalità di svolgimento del tirocinio professionale - Violazione e falsa applicazione dell'art. 3, 5° co., D.L. n. 138/2011 - Violazione e falsa applicazione dell'art. 17, 2° co.L. n. 400/1988.

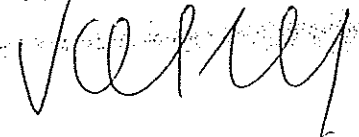
VII. Illegittimità dell' art. 7, D.P.R. n. 137/2012 nella parte in cui prevede una forte ingerenza ministeriale rispetto all'autonomia degli Ordini professionali e del CNF in relazione alla disciplina della formazione continua - Violazione e falsa applicazione dell'art. 3, 5° co., D.L. n. 138/2011 - Violazione e falsa applicazione

Il sottoscritto avv. Stefano Pio Foglia delega i proff. avv.ti. Vincenzo Cerulli Irelli, Angelo Clarizia, Giuseppe Colavitti, Guido Greco, Roberto Mastroianni, Giuseppe Morbidelli e Federico Tedeschini, a rappresentarlo e difenderlo, anche disgiuntamente, nel presente giudizio, conferendo loro ogni più ampio potere di legge, ed elegge domicilio presso lo studio del prof. avv. Vincenzo Cerulli Irelli in Roma, Via Dora n. 1.

Firma



PER AUTENTICA



dell'art. 17, 2° co.L. n. 400/1988.

VIII. Illegittimità dell'art. 8 D.P.R. 137/2012 nella parte in cui detta disposizioni in merito al potere disciplinare, ai procedimenti

disciplinari. Illegittimità D.P.R. n. 137/2012 per la previsione di nuove figure di illeciti disciplinari. Violazione e falsa applicazione artt. 108 e 111 Cost. - Violazione del principio di legalità e dell'art.

17, comma 1°, l. 400/1988 - Violazione del principio di autonomia degli Ordini professionali - -Eccesso di potere per carenza di presupposti, travisamento, illogicità e sviamento di potere in relazione all'art. 3, comma 5 lett. f), D.L. 138/2011.

VIII.1. Quanto alla dettagliata regolamentazione dei procedimenti disciplinari da affidare ad organi di livello territoriale e nazionale

VIII.2. Quanto al parere ministeriale sul regolamento in punto di criteri per la nomina dei componenti del consiglio di disciplina

VIII.3. Quanto alla composizione dei Consigli di disciplina territoriali

IX. Eccesso di potere per irragionevolezza, illogicità, carenza e/o erroneità dei presupposti, difetto di istruttoria, travisamento di atti e di fatti, contraddittorietà ed arbitrarietà nella parte in cui il

D.P.R. n. 137/2012 accorpa più ordinamenti professionali.

Premessa

1. La normativa comunitaria in punto di specificità dalla professione forense

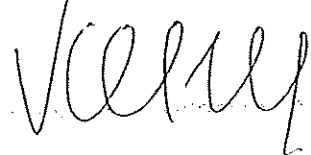
La direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del

Il sottoscritto avv. Stefano Tedeschi delega i proff. avv.ti. Vincenzo Cerulli Irelli, Angelo Clarizia, Giuseppe Colavitti, Guido Greco, Roberto Mastroianni, Giuseppe Morbidelli e Federico Tedeschini, a rappresentarlo e difenderlo, anche disgiuntamente, nel presente giudizio, conferendo loro ogni più ampio potere di legge, ed elegge domicilio presso lo studio del prof. avv. Vincenzo Cerulli Irelli in Roma, Via Dora n. 1

Firma



PER AUTENTICA



12.12.2006 n. 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno, istituisce un quadro giuridico generale in relazione ad un'ampia varietà di servizi, tra i quali sono compresi quelli oggetto di professioni liberali regolamentate. In particolare, per queste ultime, la direttiva pone regole sugli aspetti concernenti l'assicurazione di responsabilità professionale, le comunicazioni commerciali e la semplificazione amministrativa.

La creazione di tale quadro giuridico complessivo deve considerare per espressa disposizione della direttiva stessa la "... specificità di ogni tipo d'attività o di professione e del loro sistema di regolamentazione".

L'obiettivo della direttiva è inteso all'eliminazione in via prioritaria degli ostacoli che possono essere rimossi rapidamente per "assicurare un vero mercato interno dei servizi", sopprimendo restrizioni alla libertà di stabilimento e alla libera circolazione dei servizi, nonché l'avvio di un processo di valutazione, consultazione e armonizzazione complementare in merito a questioni specifiche "grazie al quale sarà possibile modernizzare progressivamente ed in maniera coordinata i sistemi nazionali che disciplinano le attività di servizi";

anche promuovendo l'elaborazione di codici di condotta; da parte di ordini, organismi e associazioni professionali.

Detti codici di condotta devono, secondo il 114° considerando della direttiva cit., includere particolari disposizioni relative alle professioni regolamentate; ancora una volta, secondo la direttiva, tenendo ben presente la "natura specifica di ogni professione".

In particolare, per quanto interessa, l'art. 23 della direttiva

Il sottoscritto avv. Carolina Rita Scarano delega i proff. avv.ti. Vincenzo Cerulli Irelli, Angelo Clarizia, Giuseppe Colavitti, Guido Greco, Roberto Mastroianni, Giuseppe Morbidelli e Federico Tedeschini, a rappresentarlo e difenderlo, anche disgiuntamente, nel presente giudizio, conferendo loro ogni più ampio potere di legge, ed elegge domicilio presso lo studio del prof. avv. Vincenzo Cerulli Irelli in Roma, Via Doran

Firma

PER AUTENTICA

[Handwritten signature]

stabilisce che gli Stati membri possano prevedere per i prestatori i cui servizi presentano un rischio diretto o di un terzo o per la sicurezza finanziaria del destinatario, la sottoscrizione di una assicurazione professionale *"commisurata alla natura e alla portata del rischio o forniscano una garanzia"*; e il successivo art. 24 della direttiva cit. prevede la soppressione di tutti i divieti totali in materia di comunicazioni commerciali per le professioni regolamentate, disponendo altresì che tali comunicazioni ottemperino *"alle regole professionali, in conformità del diritto comunitario, riguardanti, in particolare, l'indipendenza, la dignità e l'integrità della professione nonché il segreto professionale, nel rispetto della specificità di ciascuna professione. Le regole professionali in materia di comunicazioni commerciali sono non discriminatorie, giustificate da motivi imperativi di interesse generale e proporzionate"*.

La specificità della professione forense è del resto consolidata nel diritto dell'Unione europea, il quale appunto contiene numerose previsioni riferibili in maniera mirata alla professione forense. Di talché la peculiarità della professione ha un esplicito riconoscimento sia sul piano normativo che giurisprudenziale, sulla base del resto del dato inoppugnabile che l'avvocato esercita funzioni essenziali in uno Stato di diritto.

Sul piano normativo, occorre innanzitutto considerare che il diritto di farsi assistere e rappresentare da un avvocato ed il diritto al gratuito patrocinio dei soggetti che non dispongono di risorse sufficienti sono elevati al rango di diritti fondamentali dell'Unione.

Il sottoscritto avv.
Eugenio Cafagna
delega i proff. avv. ti.
Vincenzo Cerulli Irelli,
Angelo Clarizia,
Giuseppe Colavitti,
Guido Greco, Roberto
Mastroianni, Giuseppe
Morbidelli e Federico
Tedeschini, a
rappresentarlo e
difenderlo, anche
disgiuntamente, nel
presente giudizio,
conferendo loro ogni
più ampio potere di
legge, ed elegge
domicilio presso lo
studio del prof. avv.
Vincenzo Cerulli Irelli
in Roma, Via Dora n. 1

Firma

PER AUTENTICA

Infatti, l'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dispone che "ogni persona ha la facoltà di farsi consigliare, difendere e rappresentare"

(2° co.), aggiungendo che "a coloro che non dispongono di mezzi sufficienti è concesso il patrocinio a spese dello Stato qualora ciò sia necessario per assicurare un accesso effettivo alla giustizia" (3° co.).

Ciò assume ancor più rilevanza a seguito dell'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, il quale ha attribuito alla Carta efficacia vincolante, collocandola sullo stesso piano dei Trattati (art. 6 TUE). Peraltro, si tratta di un principio generale del diritto dell'Unione, che deriva dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri ed è stato sancito dagli artt. 6 e 13 della CEDU (sent. 15.5.1986, C- 222/84, *Johnston*,

Racc. pag. 1651, punti 18 e 19; 15.10.1987, C-222/86, *Heylens e a.*, Racc. pag. 4097, punto 14; 27.11.2001, C-424/99, *Commissione/Austria*, Racc. pag. I-9285, punto 45; 25.7.2002, C-50/00 P, *Unión de Pequeños Agricultores/Consiglio*, Racc. pag. I-6677, punto 39; 19.6.2003, C-467/01, *Eribrand*, Racc. pag. I-6471, punto 61, e 13.3.2007, C-432/05, *Unibet*, Racc. pag. I-2271, punto 37).

Vengono poi in evidenza le due direttive *ad hoc* relative alla professione forense (direttive 77/249/CEE e 98/5/CE). In particolare, la direttiva 77/249/CEE, recepita in Italia con la L. 9.2.1982, n. 31, richiede all'avvocato migrante che esercita attività giudiziali in regime di libera prestazione dei servizi di rispettare la doppia deontologia, di essere introdotto presso la giurisdizione dello Stato membro ospitante, di agire di concerto con un avvocato abilitato dinanzi alla giurisdizione adita e di conformarsi a norme specifiche di accesso alle Corti supreme.

Il sottoscritto avv.
Maria Rocchina
Bonassisa delega i
proff. avv. ti. Vincenzo
Cerulli Irelli, Angelo
Clarizia, Giuseppe
Colavitti, Guido
Greco, Roberto
Mastroianni, Giuseppe
Morbidei e Federico
Tedeschini, a
rappresentarlo e
difenderlo, anche
disgiuntamente, nel
presente giudizio,
conferendo loro ogni
più ampio potere di
legge, ed elegge
domicilio presso lo
studio del prof. avv.
Vincenzo Cerulli Irelli
in Roma, Via Dora n. 1

Firma

PER AUTENTICA

[Handwritten signature]

Ancora più significativi sono i requisiti imposti dalla direttiva 98/5/CE (recepita con d.lgs. 2.2.2011, n. 96), volta a facilitare l'esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquisita la qualifica professionale, che oltre ai predetti obblighi stabiliti dalla direttiva 77/249/CEE ne prevede altri, in particolare, quello dell'iscrizione presso l'autorità competente dello Stato membro ospitante.

Lo status particolare dell'avvocato si ricava anche dalla direttiva del 7.9.2005 n. 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, che colloca questa figura professionale su un piano differente rispetto alle altre professioni. Invero, questa direttiva prevede due meccanismi di adeguamento o compensazione - tirocinio di adattamento o prova attitudinale - ogniqualvolta la comparazione dei titoli del soggetto richiedente con i requisiti professionali prescritti dallo Stato membro ospitante evidenzia l'insufficienza della sua qualifica professionale. La scelta tra i due meccanismi è lasciata all'interessato quale regola di carattere generale. In relazione, però, alla professione di avvocato, in ragione delle peculiarità dei compiti svolti, il cui esercizio richiede "una conoscenza precisa del diritto nazionale e nelle quali la consulenza e/o l'assistenza per quanto riguarda il diritto nazionale costituisce un elemento essenziale e costante dell'attività", la decisione di prescrivere il periodo di adattamento o la prova attitudinale è rimessa allo Stato (cfr. art. 14.3 dirett. n. 2005/36/CE).

Non sorprende, quindi, che la stessa direttiva "servizi" si

Il sottoscritto avv. Ugo
Mario Severo
Marciello delega i
proff. avv. ti. Vincenzo
Cerulli Irelli, Angelo
Clarizia, Giuseppe
Colavitti, Guido
Greco, Roberto
Mastroianni, Giuseppe
Morbidei e Federico
Tedeschini, a
rappresentarlo e
difenderlo, anche
disgiuntamente, nel
presente giudizio,
conferendo loro ogni
più ampio potere di
legge, ed elegge
domicilio presso lo
studio del prof. avv.
Vincenzo Cerulli Irelli
in Roma, Via Dora n. 1

Firma

PER AUTENTICA

[Handwritten signature]

preoccupi di precisare, in primo luogo, che le norme contenute nelle direttive 2005/36/CE, 77/249/CE e 98/5/CE prevalgono, in caso di conflitto, sulle disposizioni "orizzontali" (riferite, cioè, a tutte le professioni) in essa contenute (art. 3.1); in secondo luogo, che le più limitate deroghe alla libera prestazione di servizi contenute nell'art. 16 non si applicano alla professione forense, in quanto disciplinate in modo più esteso e specifico dalla direttiva 77/249/CE (art. 17.1).

Inoltre, vanno considerate tre Risoluzioni del Parlamento europeo aventi ad oggetto la professione forense:

- la Risoluzione del 5.4.2001 sulle tabelle degli onorari e le tariffe obbligatorie per talune libere professioni, in particolare per gli avvocati e sulla particolarità del ruolo e della posizione delle libere professioni nella società moderna;

- la Risoluzione del 16.12.2003 sulle regolamentazioni di mercato e norme di concorrenza per le libere professioni;

- la Risoluzione del 23.3.2006 sulle professioni legali e l'interesse generale nel funzionamento dei sistemi giuridici.

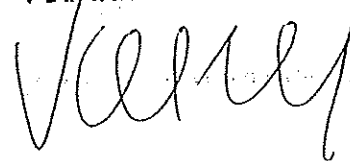
Specificatamente, quest'ultima "riconosce pienamente la funzione cruciale esercitata dalle professioni legali in una società democratica, al fine di garantire il rispetto dei diritti fondamentali, lo stato di diritto e la sicurezza nell'applicazione della legge, sia quando gli avvocati rappresentano e difendono i clienti in tribunale che quando danno parere legale ai loro clienti", ricorda che "le finalità della regolamentazione dei servizi legali sono la protezione dell'interesse pubblico, la garanzia del diritto di difesa e l'accesso alla

Il sottoscritto avv. Gianfranco Buccino delega i proff. avv.ti. Vincenzo Cerulli Irelli, Angelo Clarizia, Giuseppe Colavitti, Guido Greco, Roberto Mastroianni, Giuseppe Morbidelli e Federico Tedeschini, a rappresentarlo e difenderlo, anche disgiuntamente, nel presente giudizio, conferendo loro ogni più ampio potere di legge, ed elegge domicilio presso lo studio del prof. avv. Vincenzo Cerulli Irelli in Roma, Via Dora n. 1

Firma



PER AUTENTICA



giustizia, e la sicurezza nell'applicazione della legge e che per queste ragioni non può essere conforme ai desideri del cliente" ed "incoraggia gli organismi professionali, le organizzazioni e le associazioni delle professioni legali a istituire un codice di condotta a livello europeo, con norme relative all'organizzazione; alle qualificazioni, alle etiche professionali, al controllo, alla trasparenza e alla comunicazione, per garantire che il consumatore finale dei servizi legali disponga delle garanzie necessarie in relazione all'integrità e all'esperienza e per garantire la sana amministrazione della giustizia".

Nella stessa prospettiva si colloca la giurisprudenza della Corte di giustizia in tema di accesso ed esercizio dell'attività forense. La Corte ha più volte richiamato la posizione centrale che l'avvocato occupa nell'amministrazione della giustizia come intermediario tra i cittadini e i giudici (Corte giust., 18.5.1982, C - 155/79, AM&S, in Racc. 1982, 1575, p.to 24; Avv. generale Ph. Léger, conclusioni 10.7.2001, p.to 174). Ad esempio, in considerazione delle particolarità di questa professione, si è riconosciuto *"allo Stato membro ospitante il diritto, nell'interesse della buona amministrazione della giustizia, di pretendere dagli avvocati iscritti a un albo nel proprio territorio che essi esercitino la loro attività in modo da mantenere un contatto sufficiente con i loro clienti e con i giudici e rispettino le norme deontologiche"* (Corte giust., 12.7.1984, C - 107/83, Klopp, Racc. 1611, p.to 17).

Inoltre, nella sentenza 27.6.2006, C-305/05, *Ordre des barreaux francophones et germanophones*, Racc. 5305, p.to 32 ss., la Corte ha

Il sottoscritto avv. Matteo Lombardi delega i proff. avv.ti. Vincenzo Cerulli Irelli, Angelo Clarizia, Giuseppe Colavitti, Guido Greco, Roberto Mastroianni, Giuseppe Morbidelli e Federico Tedeschini, a rappresentarlo e difenderlo, anche disgiuntamente, nel presente giudizio, conferendo loro ogni più ampio potere di legge, ed elegge domicilio presso lo studio del prof. avv. Vincenzo Cerulli Irelli in Roma, Via Dora n. 1

Firma

PER AUTENTICA

[Firma]

giustificato, sempre in ragione degli imperativi di natura costituzionale su ricordati, un trattamento diverso degli avvocati rispetto ad altri professionisti quanto all'imposizione di obblighi di trasmissione di dati ed informazioni dei clienti ai fini di contrasto del riciclaggio.

Non sono stati poi considerati incompatibili con il Trattato i requisiti specifici che il prestatore deve possedere in forza di norme sull'esercizio della sua professione, quali quelle in tema di organizzazione, qualificazione, deontologia, controllo e responsabilità, giustificate dal pubblico interesse ed obbligatorie nei confronti di chiunque risieda nello Stato ove la prestazione è effettuata (Corte giust. 3.12.1974, causa 33/74, *Van Binsbergen*, Racc. 1299).

In merito all'obbligo di essere membro di un ordine degli avvocati ai fini dell'esercizio dell'attività forense con il titolo di avvocato dello Stato membro ospitante, la Corte di giustizia ha recentemente ribadito che questo obbligo risulta pienamente conforme sia alla direttiva 89/48/CE (poi confluita nella direttiva 2005/36/CE) che alla direttiva 98/5/CE (Corte giust., 3.2.2011, C-359/09, *Ebert*, p.ti 36 e ss.).

Infine, vale la pena di ricordare la pronuncia resa nel caso *Cipolla e a.*, che evidenzia le peculiarità sia del mercato che dei servizi legali laddove dichiara che *"in materia di prestazioni di avvocati, vi è in genere un'asimmetria informativa tra i «clienti-consumatori» e gli avvocati. Infatti, gli avvocati dispongono di un elevato livello di competenze tecniche che i consumatori non necessariamente possiedono, cosicché questi ultimi incontrano difficoltà per valutare la*

Il sottoscritto avv. Adriano Pernice delega i proff. avv.ti. Vincenzo Cerulli Irelli, Angelo Clarizia, Giuseppe Colavitti, Guido Greco, Roberto Mastroianni, Giuseppe Morbidelli e Federico Tedeschini, a rappresentarlo e difenderlo, anche disgiuntamente, nel presente giudizio, conferendo loro ogni più ampio potere di legge, ed elegge domicilio presso lo studio del prof. avv. Vincenzo Cerulli Irelli in Roma, Via Dora n. 1

Firma

PER AUTENTICA

qualità dei servizi loro forniti [v., in particolare, la Relazione sulla concorrenza nei servizi professionali, contenuta nella comunicazione della Commissione 9 febbraio 2004, COM(2004) 83 def., pag. 10] la difficoltà dei «clienti-consumatori» nel valutare la qualità dei servizi forniti in presenza di un'asimmetria informativa tra loro e gli avvocati e 2)" (sent. 5.12. 2006, cause riunite C-94/04 e C-202/04, *Cipolla e a.*, p.to 68). Con specifico riferimento alla situazione esistente nello Stato italiano, si è affermato che onorari minimi possono consentire di evitare che gli avvocati siano indotti - in un contesto come quello del mercato italiano, caratterizzato dalla presenza di un numero estremamente elevato di avvocati - ad un'offerta di prestazioni al ribasso, con il rischio conseguente di un peggioramento della qualità dei servizi forniti [p.to 67].

2. Le disposizioni fondamentali sulla professione forense

Il R.D.L. n. 1578/1933 convertito dalla l. n. 36/1934 contiene, come noto, per quanto interessa in questa sede, la disciplina della professione forense, stabilendo l'iscrizione all'albo professionale, le condizioni d'accesso e le ipotesi di cancellazione, le incompatibilità con l'esercizio della attività forense, lo svolgimento della pratica professionale e la disciplina dell'esame.

Tale Decreto disciplina anche le funzioni dei Consigli degli Ordini territoriali e il Titolo V è interamente dedicato al Consiglio nazionale forense (da ora CNF), costituito presso il Ministero di Grazia e Giustizia. Gli artt. 52 - 56 disciplinano la formazione e le funzioni

Il sottoscritto avv. Maria Gloria Porcaro delega i proff. avv.ti. Vincenzo Cerulli Irelli, Angelo Clarizia, Giuseppe Colavitti, Guido Greco, Roberto Mastroianni, Giuseppe Morbidelli e Federico Tedeschini, a rappresentarlo e difenderlo, anche disgiuntamente, nel presente giudizio, conferendo loro ogni più ampio potere di legge, ed elegge domicilio presso lo studio del prof. avv. Vincenzo Cerulli Irelli in Roma, Via Dora n. 1

Wave store Porcaro
Firma

PER AUTENTICA

Valley

del CNF, prevedendone tra l'altro la natura giurisdizionale (art. 54).

Disposizioni integrative e di attuazione del predetto R.D.L. n. 1578/1933 sono contenute nel R.D. 22-1-1934 n. 37. In particolare, il Capo IV del predetto regolamento disciplina i procedimenti innanzi al CNF per il quale è previsto l'intervento del pubblico ministero presso la Corte di Cassazione, stabilendo che *"le decisioni del Consiglio nazionale forense sono pronunciate in nome del Popolo Italiano, ... redatte dal relatore e devono contenere l'indicazione dell'oggetto del ricorso, le deduzioni del ricorrente, le conclusioni del Pubblico Ministero, quando sia intervenuto, i motivi sui quali si fondano, il dispositivo, l'indicazione del giorno, del mese e dell'anno in cui sono pronunziate, la sottoscrizione del Presidente e del segretario"* (art. 64 reg. cit.). Dette pronunce sono pubblicate mediante deposito dell'originale nella segreteria del Consiglio e comunicate immediatamente al Procuratore generale presso la Corte di Cassazione.

Le decisioni del CNF sono ricorribili in Cassazione, Sezioni Unite, ai sensi degli artt. 66 e ss..

Ulteriori disposizioni sono contenute poi nel D.Lgs.Lgt. 23.11.1944 n. 382 recante disposizioni sui procedimenti innanzi al CNF.

Si tratta dunque di una disciplina specifica e molto articolata contenuta in particolari e specifici testi normativi.

3. Il disegno di legge sulla riforma dell'ordinamento forense

La particolarità della professione forense rispetto alle altre

Il sottoscritto avv. Rita Capaccio delega, i proff. avv. ti. Vincenzo Cerulli Irelli, Angelo Clarizia, Giuseppe Colavitti, Guido Greco, Roberto Mastroianni, Giuseppe Morbidelli e Federico Tedeschini, a rappresentarlo e difenderlo, anche disgiuntamente, nel presente giudizio, conferendo loro ogni più ampio potere di legge, ed elegge domicilio presso lo studio del prof. avv. Vincenzo Cerulli Irelli in Roma, Via Dora n. 1

Firma

Rita Capaccio

PER AUTENTICA

V. Cerulli

professioni liberali trova conferma anche nel fatto che è all'esame del Parlamento una importante iniziativa di riforma - in fase molto avanzata - giacchè approvata dalla Camera dei Deputati il 31.10.2012 - contenuta nel p.d.l. C-3900, a firma del Sen. Giuliano e altri, recante *"Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense"*, dichiaratamente conforme ai principi europei di liberalizzazione e semplificazione.

Detta riforma evidenzia anzitutto la particolarità dell'ordinamento forense rispetto alle altre professioni regolamentate, sottolineando la *"specificità della funzione difensiva"* e la *"primaria rilevanza giuridica e sociale dei diritti alla cui tutela essa è preposta"* (art. 1, 2° co., lett. a)) e prescrivendo *"l'obbligo della correttezza dei comportamenti e la cura della qualità ed efficacia della prestazione professionale"* (art. 1, 2° co.).

Essa rinvia, per l'attuazione delle disposizioni, a successivi decreti ministeriali, da adottare *"previo parere del consiglio nazionale forense e, per le sole materie di interesse di questa, della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense"* (art. 1, 3° co.).

La riforma riconosce *"la possibilità per gli avvocati di ottenere e indicare il titolo di specialista"*, secondo modalità stabilite con regolamento adottato dal Ministero della Giustizia previo parere del CNF (art.9), e fissa per gli avvocati *"l'obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale al fine di assicurare la qualità delle prestazioni professionali e di contribuire al migliore esercizio della professione nell'interesse dei clienti e"*

Il sottoscritto avv. Loredana Coluccelli delega i proff. avv. ti. Vincenzo Cerulli Irelli, Angelo Clarizia, Giuseppe Colavitti, Guido Greco, Roberto Mastroianni, Giuseppe Morbidelli e Federico Tedeschini, a rappresentarlo e difenderlo, anche disgiuntamente, nel presente giudizio, conferendo loro ogni più ampio potere di legge, ed elegge domicilio presso lo studio del prof. avv. Vincenzo Cerulli Irelli in Roma, Via Dora n. 1

Firma *Coluccelli Loredana*

PER AUTENTICA

Valley

dell'amministrazione della giustizia" (art. 11, 1° co.), prevedendo in capo al CNF "le modalità e le condizioni per l'assolvimento dell'obbligo di aggiornamento da parte degli iscritti e per la gestione e l'organizzazione dell'attività di aggiornamento a cura degli ordini territoriali, delle associazioni forensi e di terzi" (art. 11, 3° co.).

Quanto al compenso professionale ne stabilisce la determinazione mediante accordo pattuito per iscritto con il cliente all'atto del conferimento dell'incarico e pone a carico del difensore l'obbligo di rendere noto "il livello della complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell'incarico", prevedendo che "quando all'atto dell'incarico o successivamente il compenso non sia stato determinato in forma scritta, in ogni caso di mancata determinazione consensuale, in caso di liquidazione giudiziale dei compensi, e nei casi in cui la prestazione professionale è resa nell'interesse dei terzi o per prestazioni officiose previste dalla legge" si applicano i parametri indicati ogni due anni con decreto del Ministro della Giustizia su proposta del CNF di cui all'art. 1, 3° co. (art. 13, 6° co.).

La riforma prevede l'articolazione territoriale dell'Ordine forense in ordini circondariali costituiti presso ciascun Tribunale (art. 24); detta disposizioni sulla composizione e sulle funzioni del CNF (artt. 34 ss.), tra le quali fa rientrare la competenza giurisdizionale in materia di "reclami avverso i provvedimenti disciplinari, nonché in materia di albi, elenchi e registri e rilascio di certificato di compiuta

Il sottoscritto avv. Umberto, Andrea Fiore delega i proff. avv.ti. Vincenzo Cerulli Irelli, Angelo Clarizia, Giuseppe Colavitti, Guido Greco, Roberto Mastroianni, Giuseppe Morbidelli e Federico Tedeschini, a rappresentarlo e difenderlo, anche disgiuntamente, nel presente giudizio, conferendo loro ogni più ampio potere di legge, ed elegge domicilio presso lo studio del prof. avv. Vincenzo Cerulli Irelli in Roma, Via Dora n. 1

Firma

PER AUTENTICA

[Signature]

pratica" e l'esercizio delle "funzioni disciplinari nei confronti dei propri componenti, quando il Consiglio istruttore di disciplina competente abbia deliberato l'apertura del procedimento disciplinare" (art. 36):

Essa disciplina lo svolgimento del tirocinio professionale (art. 40) prevedendone la durata, i soggetti presso i quali può svolgersi e rinvia ad un successivo regolamento del CNF per stabilire le modalità di svolgimento e dei contenuti formativi dei corsi di formazione alternativi alla pratica forense (art. 43), così come le modalità di svolgimento della pratica presso gli uffici giudiziari (art. 44).

4. L'art. 3 del d.l. n. 138/2011 conv. in l. n. 148/2012

Nonostante la presenza di questa basilare e oltremodo nota iniziativa di riforma, il d.l. 138/2011 conv. in l. 148/2011, all'art. 3, rubricato *"Abrogazione delle indebite restrizioni all'accesso e all'esercizio delle professioni e delle attività economiche"*, prevede principi in materia di esercizio di professioni regolamentate e abilita il Governo a darne attuazione mediante regolamento.

Detto art. 3 prevede alcuni generici principi – da recepire nel regolamento attuativo – relativi all'accesso alle professioni regolamentate, alla garanzia dei principi di libera concorrenza nell'esercizio dell'attività, alla presenza diffusa dei professionisti su tutto il territorio nazionale, alla differenziazione e pluralità di offerta al fine di garantire l'effettiva possibilità di scelta degli utenti.

In particolare, il comma 5 dispone che *"fermo restando l'esame*

Il sottoscritto avv. Carlo Jannarelli delega i proff. avv. ti. Vincenzo Cerulli Irelli, Angelo Clarizia, Giuseppe Colavitti, Guido Greco, Roberto Mastroianni, Giuseppe Morbidelli e Federico Tedeschini, a rappresentarlo e difenderlo, anche disgiuntamente, nel presente giudizio, conferendo loro ogni più ampio potere di legge, ed elegge domicilio presso lo studio del prof. avv. Vincenzo Cerulli Irelli in Roma, Via Dora n. 1

Firma

[Handwritten signature]

PER AUTENTICA

[Handwritten signature]

di Stato di cui all' art. 33, 5° comma Cost., per l'accesso alle professioni regolamentate ... gli ordinamenti professionali devono garantire che l'esercizio dell'attività risponda senza eccezioni ai principi di libera concorrenza, alla presenza diffusa dei professionisti su tutto il territorio nazionale, alla differenziazione e pluralità di offerta che garantisca l'effettiva possibilità di scelta degli utenti nell'ambito della più ampia informazione relativamente ai servizi offerti".

Il regolamento, ai sensi dell'art. 3, deve recepire detti principi prevedendo: l'accesso libero alla professione, salva limitazione del numero delle persone titolate soltanto in presenza di particolari ragioni di interesse pubblico, quale la tutela della salute umana; l'esercizio dell'attività fondato e ordinato sull'autonomia e sull'indipendenza di giudizio, intellettuale e tecnica, del professionista; l'obbligo per il professionista di seguire percorsi di formazione continua e permanente "sulla base di regolamenti emanati dai rispettivi consigli nazionali" delle diverse professioni; la disciplina del tirocinio per l'accesso alla professione idonea a garantire l'effettivo svolgimento dell'attività formativa ed il suo progressivo svolgimento; l'obbligo per il professionista di stipulare idonea assicurazione per i rischi dell'attività professionale; l'obbligo di prevedere nell'ambito degli ordinamenti professionali l'istituzione di organi a livello territoriale e nazionale per l'esame e la decisione di questioni disciplinari; la pubblicità informativa da garantire come trasparente e veritiera etc. (art. 3, comma 5, lett. a - g)).

Il sottoscritto avv.
Alfonsina Maria
Lombardi delega i
proff. avv.ti. Vincenzo
Cerulli Irelli, Angelo
Clarizia, Giuseppe
Colavitti, Guido
Greco, Roberto
Mastroianni, Giuseppe
Morbidei e Federico
Tedeschini, a
rappresentarlo e
difenderlo, anche
disgiuntamente, nel
presente giudizio,
conferendo loro ogni
più ampio potere di
legge, ed elegge
domicilio presso lo
studio del prof. avv.
Vincenzo Cerulli Irelli
in Roma, Via Dora n. 1

Firma

PER AUTENTICA

Al comma 5.1. la norma prevede una particolare disposizione relativa agli esercenti le professioni sanitarie, prevedendo che per essi gli obblighi relativi alla stipulazione della assicurazione si applicano decorso un anno dalla data di entrata in vigore del DPR e comunque non oltre l'entrata in vigore di specifica disciplina riguardante la responsabilità civile e le relative condizioni assicurative degli esercenti le professioni sanitarie

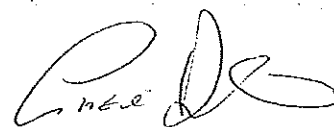
Lo stesso art. 3, al comma 5 *bis*, prevede poi l'abrogazione delle norme vigenti nell'ambito dei diversi ordinamenti professionali in contrasto con i principi suindicati, a far data dall'entrata in vigore del regolamento attuativo ed in ogni caso dal 13.8.2012. Ed il successivo comma 5 *ter* dispone che il Governo, entro il 31.12.2012, provveda a raccogliere le disposizioni aventi forza di legge (che non risultano abrogate) in un testo unico da emanare ai sensi dell'art. 17-*bis* della l. n. 400/1988.

Si anticipa sin d'ora che l'art. 3 non contiene alcun riferimento alla professione forense ma fa generico riferimento alle professioni regolamentate e contiene un puntuale riferimento soltanto alle professioni sanitarie per renderle esenti da alcune delle norme ivi previste.

Si evidenzia altresì che questa operazione, a partire dalla regolazione fissata nell'art. 3 cit. fino ai regolamenti attuativi di cui subito *infra*, sembra invero priva di giustificazione dal momento che la riforma organica della professione forense è in fase di rapidissima applicazione.

Il sottoscritto avv.
Cinzia Di Cosmo
delega i proff. avv.ti.
Vincenzo Cerulli Irelli,
Angelo Clarizia,
Giuseppe Colavitti,
Guido Greco, Roberto
Mastroianni, Giuseppe
Morbidei e Federico
Tedeschini, a
rappresentarlo e
difenderlo, anche
disgiuntamente, nel
presente giudizio,
conferendo loro ogni
più ampio potere di
legge, ed elegge
domicilio presso lo
studio del prof. avv.
Vincenzo Cerulli Irelli
in Roma, Via Dora n. 1

Firma



PER AUTENTICA



Sia sul versante legislativo sia sul versante regolamentare essa appare viziata sotto molteplici profili di legittimità, violando in modo del tutto ingiustificato, nei limiti che saranno illustrati, l'autonomia di una professione quale quella forense che, anche nelle leggi vigenti che risalgono al periodo fascista, è stata sempre rispettata.

5. Il parere del Consiglio di Stato sulla bozza di decreto attuativo

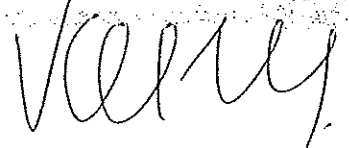
Lo schema di decreto è stato sottoposto al previsto parere del Consiglio di Stato che ha evidenziato una serie di criticità (v. parere 5.7.2012, n. 3169/2012) relative al concetto stesso di "professione regolamentata" – che originariamente comprendeva anche attività per le quali era richiesta l'iscrizione in "registri ed elenchi tenuti da amministrazioni ed enti pubblici" – riconducendo tale nozione "all'inserimento in ordini, collegi o albi, il cui effetto non è limitato alla verifica vincolata dei requisiti di legge, ma è esteso all'attribuzione in capo ai rispettivi organi di poteri ulteriori riconducibili a funzioni amministrative".

Il Consiglio di Stato ha altresì evidenziato con riguardo al tirocinio come sia "preferibile lasciare agli ordinamenti delle singole professioni la decisione della necessità e della durata del tirocinio" in luogo della previsione obbligatoria dello stesso. E, a proposito delle sanzioni disciplinari, secondo il Consiglio di Stato il regolamento "è sprovvisto di qualsiasi potere di intervento per gli organi disciplinari aventi natura giurisdizionale".

Il sottoscritto avv.
Bartolomeo Dell'Orco
delega i proff. avv.ti.
Vincenzo Cerulli Irelli,
Angelo Clarizia,
Giuseppe Colavitti,
Guido Greco, Roberto
Mastroianni, Giuseppe
Morbidei e Federico
Tedeschini, a
rappresentarlo e
difenderlo, anche
disgiuntamente, nel
presente giudizio,
conferendo loro ogni
più ampio potere di
legge, ed elegge
domicilio presso lo
studio del prof. avv.
Vincenzo Cerulli Irelli
in Roma, Via Dora n. 4

Firma

PER AUTENTICA



6. Il regolamento n. 137/2012

Con D.P.R. 7.8.2012 n. 137, pubbl. sulla G.U. 14.8.2012, in vigore dal 15.8.2012, il Governo ha dettato le norme regolamentari previste dal citato comma 5 dell'art. 3 d.l. 138/2011 cit..

In realtà la disciplina regolamentare qui contestata è del tutto disancorata dalle disposizioni di legge di cui dovrebbe invece rappresentare la diretta attuazione attraverso lo schema della delegificazione *ex art. 17, 2° co., L. n. 400/1988*. Nel senso che il Regolamento impugnato, va oltre il campo dell'autorizzazione assegnata dando luogo ad "eccesso di delegificazione". Sono state infatti introdotte disposizioni – *ultra vires* rispetto all'art. 3, 5° co. d.l. n. 138/2011 – le quali per di più incidono nell'assetto degli ordinamenti professionali imprimendo una radicale modificazione dei relativi equilibri. Sino a mortificare l'autonomia costituzionalmente riconosciuta ad alcuni ordini professionali, quale è quello forense.

In sintesi le illegittimità sono date:

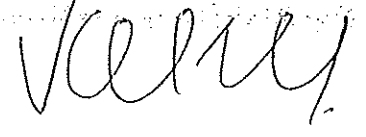
- dall'eccessivo e comunque non autorizzato centralismo riservato al Ministro della giustizia e realizzato attraverso la pervasiva e diffusa previsione di "pareri vincolanti" ogniqualevolta il CNF o Collegio di disciplina sia chiamato ad adottare un regolamento: pareri vincolanti la cui previsione non è sorretta da alcuna autorizzazione legislativa;
- dall'istituzione di nuove figure di illecito disciplinare che non trovano fondamento alcuno nelle disposizioni della legge di autorizzazione alla delegificazione, e così di fatto degradando gli

Il sottoscritto avv. Nicola Famiglietti delega i proff. avv. ti. Vincenzo Cerulli Irelli, Angelo Clarizia, Giuseppe Colavitti, Guido Greco, Roberto Mastroianni, Giuseppe Morbidelli e Federico Tedeschini, a rappresentarlo e difenderlo, anche disgiuntamente, nel presente giudizio, conferendo loro ogni più ampio potere di legge, ed elegge domicilio presso lo studio del prof. avv. Vincenzo Cerulli Irelli in Roma, Via Dora n. 1

Firma



PER AUTENTICA



Ordini professionali, in contraddizione con la loro storia e natura, ad enti "autarchici" o strumentali;

- dalla scelta di accorpate in un unico regolamento più ordinamenti professionali in luogo della soluzione - certamente più logica e ragionevole - di riservare alla professione forense l'adozione di un specifico regolamento, così come suggerisce la specificità della "funzione difensiva" dell'avvocato e la primaria rilevanza giuridica e sociale dei diritti alla cui tutela essa è preposta.

Il D.P.R. n. 137/2012, palesemente illegittimo sotto diversi profili, è lesivo degli interessi del CNF - che rappresenta gli avvocati italiani, e dunque per legge e per statuto ne difende la professione e con essa il decoro, la dignità, la funzione istituzionale e costituzionale - nonché dei Consigli territoriali degli Ordini degli avvocati e degli avvocati in epigrafe emarginati, e viene qui impugnato per i seguenti motivi di

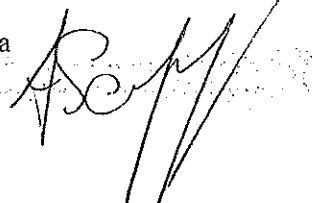
Diritto

I. Illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma 5 d.l. n. 138/11 e ss. modif. per violazione degli artt. 71 e ss Cost. sul procedimento di formazione delle leggi e degli atti aventi forza di legge.

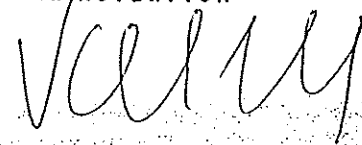
Preliminarmente all'analisi dei vizi "interni" di legittimità del regolamento impugnato, valga ricordare che l'art. 3, 5° co. d. l. n. 138/2011 (che conferisce al Governo il potere di adottare regolamenti c.d. per il riordino degli ordinamenti professionali) prevede un procedimento di "delegificazione" che viola gli stringenti limiti entro cui può essere adottata dal Governo questa peculiare fonte normativa,

Il sottoscritto avv. Alessandro Scippa delega i proff. avv.ti. Vincenzo Cerulli Irelli, Angelo Clarizia, Giuseppe Colavitti, Guido Greco, Roberto Mastroianni, Giuseppe Morbidelli e Federico Tedeschini, a rappresentarlo e difenderlo, anche disgiuntamente, nel presente giudizio, conferendo loro ogni più ampio potere di legge, ed elegge domicilio presso lo studio del prof. avv. Vincenzo Cerulli Irelli in Roma, Via Dora n. 1

Firma



PER AUTENTICA



secondo il disposto dell' art. 17, 2° co., 1. n. 400/1988.

Tale disposizione stabilisce che *“con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.”*

In altri termini, la legge consente al Governo, attraverso l'adozione dello strumento regolamentare, di innovare singole disposizioni normative o interi complessi di materie in precedenza regolate mediante atto normativo primario: legge, decreto legge o decreto legislativo. La significativa incidenza che una simile tipologia di fonte normativa riveste sulla gerarchia delle fonti ha indotto il legislatore a circoscrivere l'esercizio della delegificazione di tutta una serie di garanzie a presidio della gerarchia delle fonti.

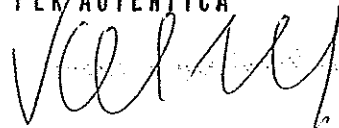
In particolare, l'art. 17, 2° co. cit., oltre a stabilire che il regolamento in delegificazione non può intervenire su materie ricoperte da riserva assoluta di legge, prevede che la norma autorizzante, di rango legislativo, stabilisca le *“norme generali regolatrici della materia”*, per tali intendendosi l'insieme delle norme fondamentali della disciplina oggetto di regolazione la cui previsione è del legislatore.

Il sottoscritto avv. Elisabetta de Perna delega i proff. avv. ti. Vincenzo Cerulli Irelli, Angelo Clarizia, Giuseppe Colavitti, Guido Greco, Roberto Mastroianni, Giuseppe Morbidelli e Federico Tedeschini, a rappresentarlo e difenderlo, anche disgiuntamente, nel presente giudizio, conferendo loro ogni più ampio potere di legge, ed elegge domicilio presso lo studio del prof. avv. Vincenzo Cerulli Irelli in Roma, Via Dora n. 1

Firma



PER AUTENTICA



Tanto in dottrina che in giurisprudenza si è a lungo dibattuto in ordine ai reali requisiti cogenti (per il legislatore) da riconoscere alle predette *"norme generali regolatrici della materia"*, essendo discusso, in particolare, se tale limitazione dovesse essere più larga o più stringente di quella, analoga, prevista dalla Costituzione per la decretazione delegata, laddove espressamente si parla di predefinizione, da parte dell'organo legislativo al governo, di *"principi e criteri direttivi"* (art. 76 Cost.).

A tal riguardo, è necessario richiamare la sentenza della Corte costituzionale n. 303/2005, con la quale, in ordine all'istituto della delegificazione, si è ricordato che *"questa Corte, a proposito dell'ipotesi analoga (sotto tale aspetto) di delega legislativa volta al «riordino» di una materia, ha più volte affermato che, «in mancanza di principi e criteri direttivi che giustifichino la riforma» della normativa preesistente, la delega «deve essere intesa in un senso minimale, tale da non consentire, di per sé, l'adozione di norme delegate sostanzialmente innovative rispetto al sistema legislativo» (v. la sentenza n. 354 del 1998, richiamata dalle sentenze n. 66 del 2005 e n. 239 del 2003)".* Nella stessa pronuncia, poi, la Corte ha dato atto della *"unanime opinione dottrinale secondo cui (data anche l'evidente differenza semantica tra i termini «norma» e «principio») le «norme generali regolatrici della materia» [quelle - cioè - che debbono essere indicate dalla norma legislativa che autorizza la delegificazione] hanno, tendenzialmente, una funzione delimitativa più stringente rispetto ai «principi e criteri direttivi»".*

Il sottoscritto avv. Caterina Di Biase delega i proff. avv.ti. Vincenzo Cerulli Irelli, Angelo Clarizia, Giuseppe Colavitti, Guido Greco, Roberto Mastroianni, Giuseppe Morbidelli e Federico Tedeschini, a rappresentarlo e difenderlo, anche disgiuntamente, nel presente giudizio, conferendo loro ogni più ampio potere di legge, ed elegge domicilio presso lo studio del prof. avv. Vincenzo Cerulli Irelli in Roma, Via Dora n. 1

Firma

Caterina Di Biase
PER AUTENTICA
[Firma]

Alla luce di tale pronuncia, pertanto, appare evidente che il giudice delle leggi ha circoscritto il meccanismo della c.d. "delegificazione" di cui all'art. 17, 2° co: l. n. 400/1988, con maggiore rigidità rispetto al similare istituto della legge delegante ex art. 76 Cost., richiedendo nel primo caso al legislatore la predefinizione di norme di principio più articolate e stringenti, al chiaro fine di evitare abusi da parte del potere esecutivo nella predisposizione di norme regolamentari che, in via di eccezione rispetto all'ordinaria gerarchia delle fonti, possono sostituirsi ad altre previgenti di rango legislativo.

Di talché ogni legge o atto avente forza di legge che facoltizza l'esecutivo ad adottare atti regolamentari in delegificazione, attraverso il conferimento di una delega solo generica ed indeterminata, viola (sia l'art. 17, 2°co. l. n. 400/1988 sia) gli artt. 71 e ss. Cost. inerenti l'esercizio del potere legislativo.

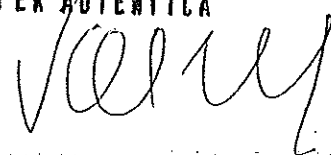
Ciò stante sono sicuramente carenti dei richiesti requisiti di determinatezza e specificità le prescrizioni di cui all'art. 3, 5° co, d.l. 138/2011 cit. che enunciano i principi cui la potestà normativa dell'esecutivo deve rifarsi nella regolazione del riordino delle associazioni professionali.

Tale disposizione, in particolare, come visto, prevede criteri tutt'altro che determinati e specifici. Essa infatti, prevede che "fermo restando l'esame di Stato di cui all'art. 33 comma 5 della Costituzione per l'accesso alle professioni regolamentate" gli ordinamenti professionali garantiscono che l'esercizio dell'attività risponda senza eccezioni ai principi di libera concorrenza, alla presenza diffusa dei

Il sottoscritto avv. Antonella Lombardi delega i proff. avv. ti. Vincenzo Cerulli Irelli, Angelo Clarizia, Giuseppe Colavitti, Guido Greco, Roberto Mastroianni, Giuseppe Morbidelli e Federico Tedeschini, a rappresentarlo e difenderlo, anche disgiuntamente, nel presente giudizio, conferendo loro ogni più ampio potere di legge, ed elegge domicilio presso lo studio del prof. avv. Vincenzo Cerulli Irelli in Roma, Via Dora n. 1.

Firma

PER AUTENTICA



professionisti su tutto il territorio nazionale, alla differenziazione e pluralità di offerta che garantisca l'effettiva possibilità di scelta degli utenti nell'ambito della più ampia informazione relativamente ai servizi offerti. Prevede poi la riforma degli ordinamenti professionali "... entro 12 mesi" dalla data di entrata in vigore del decreto per recepire una serie di principi generali, di cui si è detto, tra cui sinteticamente si richiamano: la libertà di accesso alla professione, l'esercizio autonomo ed indipendente della stessa, la necessità di limitare il numero di professionisti "in tutto il territorio dello Stato o in una certa area geografica" unicamente per "... ragioni di interesse pubblico" senza "... una discriminazione diretta o indiretta basata sulla nazionalità o, in caso di esercizio dell'attività in forma societaria, della sede legale della società professionale"; l'obbligo per il professionista di seguire percorsi di formazione continua permanente predisposti sulla base di appositi regolamenti emanati dai consigli nazionali, a pena di commettere "illecito disciplinare".

L'art. 3 prescrive altresì la necessità che il tirocinio per l'accesso alla professione si conformi "a criteri che garantiscano l'effettivo svolgimento dell'attività formativa e il suo adeguamento costante all'esigenza di assicurare il miglior esercizio della professione", corrispondendo al tirocinante "... un equo compenso di natura indennitaria, commisurato al suo concreto apporto"; dispone che la durata del tirocinio "... complessivamente non sia superiore a tre anni ... e sia svolto, in presenza di una apposita convenzione quadro stipulata fra i Consigli Nazionali e il Ministero dell'Istruzione,

Il sottoscritto avv.
Pasquale Pietro Aulisa
delega i proff. avv. ti.
Vincenzo Cerulli Irelli,
Angelo Clarizia,
Giuseppe Colavitti,
Guido Greco, Roberto
Mastroianni, Giuseppe
Morbidei e Federico
Tedeschini, a
rappresentarlo e
difenderlo, anche
disgiuntamente, nel
presente giudizio,
conferendo loro ogni
più ampio potere di
legge, ed elegge
domicilio presso lo
studio del prof. avv.
Vincenzo Cerulli Irelli
in Roma, Via Dora n. 1

Firma

PER AUTENTICA

Università' e Ricerca, in concomitanza al corso di studio per il conseguimento della laurea di primo livello o della laurea magistrale o specialistica".

L'articolo richiede poi che il "compenso spettante al professionista" sia "pattuito all'atto del conferimento dell'incarico professionale" ammettendo anche la pattuizione dei compensi in deroga alle tariffe, ponendo a carico del professionista, "nel rispetto del principio di trasparenza", una serie di obblighi per rendere noto al cliente il livello della complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell'incarico e prevedendo la stipula "... di idonea assicurazione per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale" da rendere nota al momento dell'assunzione dell'incarico.

Alla lett. f), l'art. 3 cit. dispone che "gli ordinamenti professionali dovranno prevedere l'istituzione di organi a livello territoriale, diversi da quelli aventi funzioni amministrative, ai quali sono specificamente affidate l'istruzione e la decisione delle questioni disciplinari e di un organo nazionale di disciplina. La carica di consigliere dell'Ordine territoriale o di consigliere nazionale e' incompatibile con quella di membro dei consigli di disciplina nazionali e territoriali", disposizione non applicabile alle professioni sanitarie.

Infine la disposizione prevede la libertà della "pubblicità informativa, con ogni mezzo, avente ad oggetto l'attività professionale, le specializzazioni ed i titoli professionali posseduti, la struttura dello

Il sottoscritto avv.
Lucrezia Carucci
delega i proff. avv.ti.
Vincenzo Cerulli Irelli,
Angelo Clarizia,
Giuseppe Colavitti,
Guido Greco, Roberto
Mastroianni, Giuseppe
Morbidei e Federico
Tedeschini, a
rappresentarlo e
difenderlo, anche
disgiuntamente, nel
presente giudizio,
conferendo loro ogni
più ampio potere di
legge, ed elegge
domicilio presso lo
studio del prof. avv.
Vincenzo Cerulli Irelli
in Roma, Via Dora n. 1

Firma

Lucrezia Carucci

PER AUTENTICA

V. Cerulli Irelli

studio ed i compensi delle prestazioni", purchè si tratti di pubblicità "trasparenti, veritiere, corrette e non devono essere equivocate, ingannevoli, denigratorie", etc..

E' di tutta evidenza che la normativa di rango primario, nella regolazione di tutti gli aspetti della professione considerati, dal tirocinio alla formazione professionale, si limita ad illustrare solo sommariamente e molto genericamente - senza quella puntualità invece richiesta, come visto, dalla giurisprudenza costituzionale - i criteri cui la normazione regolamentare autorizzata è tenuta successivamente ad uniformarsi, senza in alcun modo compiere scelte di principio tali da integrare *"norme generali regolatrici della materia"* per come intese dalla Corte Costituzionale.

Inoltre è del tutto omessa la specifica indicazione delle norme di rango legislativo derogate o abrogate con l'entrata in vigore del regolamento, limitandosi il legislatore a prevedere genericamente all'art. 3, comma 5 bis, d.l. 138 cit. che *"le norme vigenti sugli ordinamenti professionali in contrasto con i principi di cui al comma 5 lett. da a) a g) sono abrogate con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento governativo di cui al comma 5..."*.

Una simile modalità di indicazione delle norme colpite da effetto abrogativo, nella peculiare fattispecie considerata del regolamento in "delegificazione" - che come detto incrina il sistema costituzionale della gerarchia delle fonti - è certamente da ritenersi violativo dell'art. 17, comma 2 l. 400/1988 e per suo tramite del dettato costituzionale.

Infatti, non consente in alcun modo di individuare con esattezza la

Il sottoscritto avv. Franco Massimo delega i proff. avv.ti. Vincenzo Cerulli Irelli, Angelo Clarizia, Giuseppe Colavitti, Guido Greco, Roberto Mastroianni, Giuseppe Morbidelli e Federico Tedeschini, a rappresentarlo e difenderlo, anche disgiuntamente, nel presente giudizio, conferendo loro ogni più ampio potere di legge, ed elegge domicilio presso lo studio del prof. avv. Vincenzo Cerulli Irelli in Roma/Via Dora n. 1

Firma

PER AUTENTICA



disciplina vigente in ordine alla specifica materia derogata e rimette esclusivamente all'interprete il compito di ricostruire il quadro della normativa vigente e l'integrazione di norme di rango regolamentare con quelle previgenti di rango legislativo.

Nella giurisprudenza più recente il ricorso alla delegificazione è ritenuto legittimo se *"la puntuale indicazione dei criteri che vincolano l'esercizio del potere regolamentare, unitamente alla delimitazione degli ambiti settoriali di intervento autorizzati, consente di ritenere che il legislatore statale abbia individuato il complesso delle fonti di regolazione di cui si prevede la possibile modificazione"* (Corte cost., sent. n. 200/2009, punto 35.2), dovendosi ritenere altrimenti del tutto arbitraria la ricostruzione del quadro delle fonti.

Per tale motivo, si chiede a codesto ecc. mo TAR di sollevare la questione di costituzionalità dell'art. 3, comma 5, d.l. n. 138/11 per violazione - sia pure attraverso il parametro di una norma c.d. "interposta" (art. 17 comma 2 L. 400/1988) del riparto costituzionale della competenza normativa, e segnatamente degli artt. 71 e ss. Cost. inerenti l'esercizio del potere legislativo.

II. Illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma 5, lett. f), d.l. n. 138/11 per violazione dell'art. 108 Cost (riserva di legge in materia di ordinamento giudiziario).

L'art. 108 Cost. rimette al legislatore la potestà di regolare l'ordinamento giudiziario, inibendo a fonti normative proprie del potere esecutivo (i regolamenti), la possibilità di interferire

Il sottoscritto avv. Matteo Chionchio delega i proff. avv.ti. Vincenzo Cerulli Irelli, Angelo Clarizia, Giuseppe Colavitti, Guido Greco, Roberto Mastroianni, Giuseppe Morbidelli e Federico Tedeschini, a rappresentarlo e difenderlo, anche disgiuntamente, nel presente giudizio, conferendo loro ogni più ampio potere di legge, ed elegge domicilio presso lo studio del prof. avv. Vincenzo Cerulli Irelli in Roma, Via Dora n. 1

Firma

PER AUTENTICA

[Handwritten signature]

nell'organizzazione e nell'esercizio del potere giudiziario.

Relativamente a numerosi consigli nazionali di ordini professionali, le funzioni disciplinari esercitate da organi giustiziali interni alle organizzazioni di categoria hanno, per espresso riconoscimento legislativo (come visto, ad esempio, ex art. 54 R.D.L. 1578/33), natura giurisdizionale e pertanto la loro regolamentazione rientra nella predetta riserva di legge di cui all'art. 108 Cost..

Il d.l. 138/2011 all'art. 3, comma 5, lett. f), senza porre distinzione alcuna tra consigli dell'ordine dotati di organi giurisdizionali e consigli dell'ordine che ne sono invece privi, devolve alla fonte regolamentare interna degli ordini la potestà di regolare i propri organi giustiziali, secondo peraltro alcune cogenti indicazioni contenute nella stessa norma legislativa.

Tale disposizione, se appunto intesa nel senso di riferirsi a tutte le associazioni professionali (tra cui quella forense, da tempo risalente dotata di organi di natura giurisdizionale) è da intendersi sicuramente incostituzionale per la violazione del predetto art. 108 Cost..

In tal senso sono le stesse osservazioni rese dal Consiglio di Stato nel citato parere sullo schema di decreto, nella parte in cui afferma che l'art. 3, comma 5, d. l. n. 138 cit. *"non sembra aver tenuto conto della natura della competenza disciplinare di quegli ordini professionali per i quali le funzioni in materia disciplinare sono previste dal legislatore alla stregua di una vera e propria competenza giurisdizionale (è il caso, a titolo di esempio, degli architetti, degli avvocati, dei chimici, dei geometri, degli ingegneri, dei periti*

Il sottoscritto avv. Adele Palomba delega i proff. avv.ti. Vincenzo Cerulli Irelli, Angelo Clarizia, Giuseppe Colavitti, Guido Greco, Roberto Mastroianni, Giuseppe Morbidelli e Federico Tedeschi, a rappresentarlo e difenderlo, anche disgiuntamente, nel presente giudizio, conferendo loro ogni più ampio potere di legge, ed elegge domicilio presso lo studio del prof. avv. Vincenzo Cerulli Irelli in Roma, Via Dora n. 1

Firma

Adele Palomba
PER/AUTENTICA
V. Cerulli

industriali)", sicché, "non potendo la materia della giurisdizione essere disciplinata se non ad opera della legge ordinaria (stante la riserva assoluta di legge ex art 108 Cost.), con il regolamento in esame non possono essere disciplinate le funzioni giurisdizionali dei Consigli dell'ordine nazionali" e, pertanto, la nuova disciplina "viene riferita ai soli procedimenti disciplinari rimessi alla competenza di consigli che decidono in via amministrativa (come nel caso dei commercialisti ed esperti contabili)".

Anche sotto tale profilo dunque si evidenzia l'incostituzionalità per violazione dell'art. 108 Cost. della norma legislativa - art. 3, comma 5 lett. f) d.l. n. 138/11, fondante il regolamento in questa sede impugnato.

III. Illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma 5 lett. f) d.l. n. 138/11 per violazione dell'art. 118, 4° co. Cost.. In ogni caso, illegittimità del D.M. 137/2012 per violazione del principio di sussidiarietà e del correlato principio di responsabilità e unicità dell'amministrazione.

Come si avrà modo di vedere di qui a breve, entrando nel merito delle disposizioni del d.p.r.137/12, l'intervento governativo oggetto di ricorso è retto trasversalmente dalla volontà di svilire le prerogative degli Ordini professionali (e, per quanto concerne il settore dell'avvocatura, anche del CNF), per far spazio ad una pervasiva invadenza dell'intervento ministeriale che si concretizza, nella maggioranza dei casi, con la prevista espressione del "parere vincolante" del Ministero di Giustizia su una molteplicità di aspetti

Il sottoscritto avv. Michelina Calitri delega i proff. avv.ti. Vincenzo Cerulli Irelli, Angelo Clarizia, Giuseppe Colavitti, Guido Greco, Roberto Mastroianni, Giuseppe Morbidelli e Federico Tedeschini, a rappresentarlo e difenderlo, anche disgiuntamente, nel presente giudizio, conferendo loro ogni più ampio potere di legge, ed elegge domicilio presso lo studio del prof. avv. Vincenzo Cerulli Irelli in Roma, Via Dora n. 1

Firma

PER AUTENTICA

della professione.

Si vedrà che siffatta ingerenza ministeriale non corrisponde alla volontà legislativa espressa dal d.l. 138/11 (conv. in legge 148/11) e che pertanto il regolamento impugnato è illegittimo, per avere trasmodato rispetto ai limiti che gli erano concessi.

Ma fin d'ora va chiarito che se così non fosse (se, cioè, si dovesse ritenere che il d.p.r. 137/12 sia conforme alla norma autorizzativa), allora sarebbe quest'ultima a risultare a propria volta ulteriormente inficiata, per violazione del principio di sussidiarietà, costituzionalmente imposto e garantito. Violazione che riguarda anche il regolamento governativo, sia in via derivata, sia in via autonoma, ove le scelte da quest'ultimo operate (per l'intestazione delle nuove competenze in capo al Ministero) si reputino di competenza del regolamento di delegificazione, ancorchè non imposte dall'art. 3 del d.l. 138/11.

Com'è noto, gli ordini professionali – e, in particolare, gli ordini degli avvocati – sono enti associativi. Il CNF ha altresì “*un ruolo di rappresentanza ... delle diverse articolazioni associative*” (Corte Cost., 27.5.1996, n. 171).

Si tratta altresì di “enti autonomi”, come è stato espressamente riconosciuto con riferimento agli ordini degli avvocati (Cass., Sez. Un. 26.5.2004, n. 10137; 10.1.1997, n. 187, con riferimento agli ordini degli architetti) e, dunque, di “enti autonomi di carattere associativo” (T.A.R. Lazio, Roma, I, 19.11.2004 n. 13.554).

In tale contesto la potestà normativa statale trova un indubbio

Il sottoscritto avv. Pasquale Tonti delega i proff. avv. ti. Vincenzo Cerulli Irelli, Angelo Clarizia, Giuseppe Colavitti, Guido Greco, Roberto Mastroianni, Giuseppe Morbidelli e Federico Tedeschini, a rappresentarlo e difenderlo, anche disgiuntamente, nel presente giudizio, conferendo loro ogni più ampio potere di legge, ed elegge domicilio presso lo studio del prof. avv. Vincenzo Cerulli Irelli in Roma, Via Dora n. 1

Firma

PER AUTENTICA

Villalby

limite, se non altro nell'art. 118, 4° co., Cost.. Il quale, com'è noto, dispone che "Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà".

Orbene, nell'ambito delle formazioni associative tutelate dalla norma rientrano di certo anche gli Ordini professionali, (cfr. D'ATENA, *Il principio di sussidiarietà*, in *Lezioni di diritto costituzionale*, II ed., Torino, 2006, 99 e ss.). Infatti, non può certo essere messa in discussione la loro "attività di interesse generale", riconosciuta espressamente anche dalla Corte Costituzionale (cfr. citata sentenza, che sottolinea le funzioni "a salvaguardia di interesse pubblici, [che n.d.r.] l'ordinamento attribuisce agli ordini professionali per rimuovere situazioni pregiudizievoli").

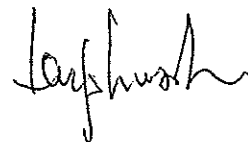
Né può escludersi l'applicazione dell'art. 118, 4° co. Cost. per la mera circostanza che in questo caso si tratta di enti pubblici e non di associazioni private.

Sempre la richiamata pronuncia della Corte Costituzionale accomuna gli uni e le altre nel quadro del "pieno riconoscimento della libertà di associazione, che è oggetto di salvaguardia costituzionale": sicchè davvero non sussistono ragioni per escludere gli ordini professionali ("enti autonomi associativi") dalla garanzia del principio di sussidiarietà (orizzontale).

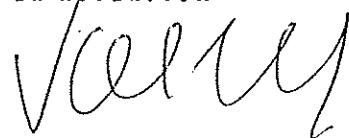
Il quale risulta nella specie violato per mancanza della ben che minima necessità e proporzionalità dell'intervento governativo. Gli

Il sottoscritto avv. Luigi Lasala delega i proff. avv.ti. Vincenzo Cerulli Irelli, Angelo Clarizia, Giuseppe Colavitti, Guido Greco, Roberto Mastroianni, Giuseppe Morbidelli e Federico Tedeschini, a rappresentarlo e difenderlo, anche disgiuntamente, nel presente giudizio, conferendo loro ogni più ampio potere di legge, ed elegge domicilio presso lo studio del prof. avv. Vincenzo Cerulli Irelli in Roma, Via Dora n. 1

Firma



PER AUTENTICA



ordini professionali, infatti, sono espressione dell'ambito sociale direttamente interessato dalla loro azione e sono anche in condizione di assicurare un'efficienza dei servizi resi con un grado di aderenza alle domande, che sono chiamati a soddisfare, certamente superiore a quello che possono garantire strutture più "lontane" e dotate di un codice genetico non costruito sulle specificità dell'ambito sociale di riferimento.

Dunque l'intervento diretto dello Stato in questa materia non trova giustificazione, perché non vi sono valide ragioni per depauperare il CNF e gli Ordini professionali delle funzioni loro proprie, a favore della competenza ministeriale. Né vi sono ragioni per trasformare enti autonomi di radicata tradizione nel nostro ordinamento, in enti eterodiretti da organi ministeriali: tutto ciò non è consentito né alla legge (che per la verità non prevede nulla di simile), né a maggior ragione ad un regolamento di delegificazione, che, indipendentemente dall'essere a ciò autorizzato o meno, non può prescindere dall'osservanza dei presupposti del principio di sussidiarietà (nella specie del tutto mancanti).

Da qui la denunciata violazione dell'art.118, 4° co. Cost., che può essere apprezzata anche da altro angolo prospettico.

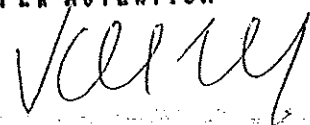
Infatti, l'ingerenza ministeriale nelle competenze (tradizionalmente) proprie degli Ordini professionali, che si concretizzata tramite la ricordata previsione del parere vincolante, viola anche il principio della responsabilità e della unicità dell'amministrazione, già sancito dall'art.4 comma 3 lett. e) della legge

Il sottoscritto avv. Pierluigi Kustorin delega i proff. avv.ti. Vincenzo Cerulli Irelli, Angelo Clarizia, Giuseppe Colavitti, Guido Greco, Roberto Mastroianni, Giuseppe Morbidelli e Federico Tedeschini, a rappresentarlo e difenderlo, anche disgiuntamente, nel presente giudizio, conferendo loro ogni più ampio potere di legge, ed elegge domicilio presso lo studio del prof. avv. Vincenzo Cerulli Irelli in Roma, Via Dora n. 1

Firma



PER AUTENTICA



59/1997 (ma immanente nel principio di sussidiarietà, sia verticale che orizzontale, di cui al più volte citato art. 118 Cost.)

Il principio richiamato, infatti, prevede l'attribuzione ad un unico soggetto di tutte le funzioni ed i compiti connessi alle materie di sua competenza, in modo tale da accentrare l'intero processo decisionale - *"e così anche la responsabilità di ciascun servizio o attività amministrativa"* - *"in capo ad un soggetto anche associativo"*.

Invece il parere vincolante (come meglio si vedrà) comporta una sostanziale sottrazione del compito decisionale tradizionalmente spettante agli ordini professionali ed, in ogni caso, una vera e propria duplicazione dei centri di competenza, in frontale contrasto col principio di unicità e di (unica) responsabilità delle singole funzioni amministrative; di cui si è detto: trasformare, infatti, una competenza propria in competenza sovrapposta e concorrente (una sorta di codecisione) è l'esatto contrario della unicità delle attribuzioni e così - anche sotto tale profilo - dell'autonomia dell'ente, pur accertata e conclamata in tutte le sedi.

Si confermano, dunque, le censure tutte del presente motivo di ricorso.

Il sottoscritto avv.
Saverio Catalano
delega i proff. avv. ti.
Vincenzo Cerulli Irelli,
Angelo Clarizia,
Giuseppe Colavitti,
Guido Greco, Roberto
Mastroianni, Giuseppe
Morbidei e Federico
Tedeschini, a
rappresentarlo e
difenderlo, anche
disgiuntamente, nel
presente giudizio,
conferendo loro ogni
più ampio potere di
legge, ed elegge
domicilio presso lo
studio del prof. avv.
Vincenzo Cerulli Irelli
in Roma, Via Dora n. 1

Firma

PER AUTENTICA

IV. Nullità e/o illegittimità del D.P.R. n. 137/2012 per difetto

assoluto di attribuzione ex art. 21 septies l. n. 241/1990

IV.1. Passando ora all'esame dei molteplici profili di illegittimità che inficiano il D.P.R. n. 137/2012 è da evidenziare anzitutto un difetto assoluto di attribuzione ai sensi dell'art. 21 septies l. n. 241/1990.

Si è detto che l'art. 3 d.l. n. 138/2011 prevede una regolamentazione per le professioni ma non indica a quali professioni si debba applicare tale regolamentazione.

Nulla nel testo della norma consente di ritenere che il Governo sia stato legittimato ad adottare con regolamento una disciplina per la professione forense.

Come visto, infatti, la professione forense è disciplinata da una apposita ed articolata normativa di rango primario, prevista nel R.D.L. 27.11.1933 n. 1578, nel regolamento attuativo R.D. 22-1-1934 n. 37, oltre che in particolari testi legislativi che riguardano i compiti, la composizione e la regolazione del CNF, di cui si è detto, che, ai sensi degli artt. 52 e ss del R.d.l. n. 1578/33, tra l'altro, ha la natura di vero e proprio organo giurisdizionale.

Alla luce di tale circostanza, e cioè l'esistenza di una peculiare disciplina della professione forense, propria, specifica, sorretta da particolari principi espressi nelle disposizioni legislative che si sono indicate, non può non evidenziarsi che se il legislatore avesse voluto attribuire al Governo la competenza a dettare una nuova regolamentazione di tale professione lo avrebbe dovuto prevedere con espressa disposizione di legge, non essendo a ciò sufficiente una disposizione avente carattere regolamentare.

Invero, nell'art. 3 d.l. n. 138/2011 non vi è alcun riferimento alla professione forense: la norma, come visto, si limita a stabilire generali principi sull'accesso alle professioni regolamentate, sui principi di libera concorrenza nell'esercizio dell'attività, sulla necessità di

Il sottoscritto avv.
Michele Serricchio
delega i proff. avv.ti.
Vincenzo Cerulli Irelli,
Angelo Clarizia,
Giuseppe Colavitti,
Guido Greco, Roberto
Mastroianni, Giuseppe
Morbidei e Federico
Tedeschini, a
rappresentarlo e
difenderlo, anche
disgiuntamente, nel
presente giudizio,
conferendo loro ogni
più ampio potere di
legge, ed elegge
domicilio presso lo
studio del prof. avv.
Vincenzo Cerulli Irelli
in Roma, Via Dora n. 1

Firma

[Handwritten signature]
PER AUTENTICA
[Handwritten signature]

garantire la presenza diffusa dei professionisti su tutto il territorio nazionale, sulla pluralità dell'offerta al fine di garantire l'effettiva possibilità di scelta degli utenti. Principi che valgono per tutte le professioni regolamentate da propri ordini (biologi, architetti, chimici, farmacisti, ingegneri, etc.) per le quali peraltro è previsto un esame di Stato che l'art. 3 del d.l. n. 138/2011 cit. fa salvo e che in genere è previsto per tutte le professioni regolamentate e disciplinato secondo modalità differenti rispetto a quelle espressamente e puntualmente indicate nelle disposizioni normative richiamate per l'esame di abilitazione forense.

Vi è poi un ulteriore dato da considerare a sostegno della interpretazione innanzi fornita, e cioè la non riferibilità alla professione forense del regolamento impugnato: il disegno di legge di riforma della professione forense (di cui si è detto - AC-3900 "*Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense*") - dichiaratamente conforme ai principi europei di liberalizzazione e semplificazione dello svolgimento della professione forense - il quale è specifico per tale professione e non coinvolge certo altre professioni liberali genericamente intese. Disegno di legge già approvato dalla Camera dei Deputati il 31.10.2012, rispetto al quale il d.p.r. impugnato si pone in palese disarmonia, come si vedrà *infra*.

E' pur vero che il d.p.r. 137/2012 contiene due disposizioni (art. 9 e 10) specifiche per la professione forense, rispettivamente, relative al domicilio ed al tirocinio, che peraltro, proprio per la loro specialità e per la loro separata collocazione rispetto al *corpus* del regolamento,

Il sottoscritto avv. Michele Picaro delega i proff. avv. ti. Vincenzo Cerulli Irelli, Angelo Clarizia, Giuseppe Colavitti, Guido Greco, Roberto Mastroianni, Giuseppe Morbidelli e Federico Tedeschi, a rappresentarlo e difenderlo, anche disgiuntamente, nel presente giudizio, conferendo loro ogni più ampio potere di legge, ed elegge domicilio presso lo studio del prof. avv. Vincenzo Cerulli Irelli in Roma, Via Dora n.1

Firma

PER AUTENTICA

Valley

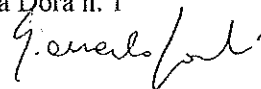
sembrano le sole dirette agli avvocati; sicchè è dato ritenere che l'art. 3 D.L. 138/2011 come attuato con il d.p.r. 137/2012 sia da applicare alla professione forense limitatamente alle disposizioni relative al domicilio professionale ed al tirocinio per l'accesso alla professione.

IV.2. Ove poi si ammettesse che il d.p.r. 137/2012 sia applicabile nella sua integralità (oltre cioè agli artt. 9 e 10) anche alla professione forense esso sarebbe comunque illegittimo in quanto adottato in palese difetto di attribuzione legislativa, non essendovi come detto alcuna norma di rango legislativo che autorizzi il Governo a dettare una nuova disciplina dell'ordinamento forense.

Si è visto che l'ordinamento forense è disciplinato da specifiche fonti primarie che garantiscono, tra l'altro, l'esercizio della professione, l'autonomia degli ordini territoriali e la particolare natura ed autonomia del CNF, le modalità di svolgimento del tirocinio e della formazione obbligatoria etc.. Ciò significa, in altri termini, che solo con una specifica disposizione legislativa sarebbe possibile dettare una nuova disciplina della professione in grado di superare quella attualmente vigente ovvero che solo con espressa autorizzazione legislativa specifica sarebbe possibile delegare il Governo a porre nuove norme di regolazione della professione stessa.

Il sottoscritto avv. Giancarlo Lombardi delega i proff. avv. ti. Vincenzo Cerulli Irelli, Angelo Clarizia, Giuseppe Colavitti, Guido Greco, Roberto Mastroianni, Giuseppe Morbidelli e Federico Tedeschini, a rappresentarlo e difenderlo, anche disgiuntamente, nel presente giudizio, conferendo loro ogni più ampio potere di legge, ed elegge domicilio presso lo studio del prof. avv. Vincenzo Cerulli Irelli in Roma, Via Dora n. 1

Firma



PER AUTENTICA



V) Violazione di legge. Violazione e falsa applicazione dell'art. 3, comma 5, del D.L. 13 agosto 2011 n. 138 (convertito, con modificazioni, nella L. 14 settembre 2011, n. 148). Violazione e falsa applicazione dell'art. 17, comma 2, della L. 23 agosto 1988, n. 400. Violazione e falsa applicazione degli artt. 24, 33, 97 e 118 della

Costituzione. Violazione e falsa applicazione dell'art. 9, comma 6, del D.L. 24 gennaio 2012 n. 1 (convertito con modificazioni nella L. 24 marzo 2012 n. 27). Eccesso di potere per irragionevolezza, illogicità, carenza e/o erroneità dei presupposti, difetto di istruttoria, travisamento di atti e di fatti, contraddittorietà ed arbitrarietà.

V.1. Come è stato anticipato un radicale profilo di illegittimità che travolge il D.P.R. n. 137/2012 riguarda il mancato rispetto da parte del Governo dei limiti e dei parametri imposti dall'art. 3, 5° co. d.l. n. 138/2011. Si è detto che, con il cit. art. 3, 5° co., il Parlamento ha autorizzato il Governo ad emanare un regolamento – ai sensi dell'art. 17, 2° co. l. n. 400/1988 – per la riforma degli ordinamenti professionali le cui discipline avrebbero dovuto conformarsi a determinati principi, tra cui: (a) accesso libero alla professione; b) formazione continua permanente obbligatoria; c) tirocinio per l'accesso; d) assicurazione per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale; e) la funzione disciplinare affidata ad organi diversi da quelli aventi funzioni amministrative; f) la pubblicità informativa).

Ora, sulla base dell'art. 17, 2° co. l. n. 400/1988, il regolamento – per ritenersi conforme allo schema di delegificazione – si deve porre nell'alveo dei limiti fissati dalle “norme generali regolatrici della materia”.

Senonchè innumerevoli sono le disposizioni del D.P.R. n. 137/2012 che risultano aver tradito il criterio previsto dall'art. 17 della L. n. 400/1988 di cui, qui di seguito, si dà una complessiva rassegna.

Il sottoscritto avv. Paolo Attanasio delega i proff. avv. ti. Vincenzo Cerulli Irelli, Angelo Clarizia, Giuseppe Colavitti, Guido Greco, Roberto Mastroianni, Giuseppe Morbidelli e Federico Tedeschini, a rappresentarlo e difenderlo, anche disgiuntamente, nel presente giudizio, conferendo loro ogni più ampio potere di legge, ed elegge domicilio presso lo studio del prof. avv. Vincenzo Cerulli Irelli in Roma, Via Dora n. 1

Carlo...
Prima

PER AUTENTICA

V. Cerulli

V.2. In primo luogo, sono molteplici i profili di illegittimità delle disposizioni del D.P.R. n. 137/2012 relative alla previsione - pressoché generalizzata - di un parere "vincolante" o (necessariamente) "favorevole" del Ministero vigilante, ogniquale volta il decreto in esame rinvia a regolamenti degli Ordini o Collegi Professionali oppure a particolari provvedimenti assunti dai medesimi organi di autogoverno dei professionisti.

Al riguardo:

- l'art. 6, comma 3, in materia di tirocinio professionale, prevede che *"il professionista affidatario [del tirocinante] deve avere almeno cinque anni di anzianità di iscrizione all'albo, è tenuto ad assicurare che il tirocinio si svolga in modo funzionale alla sua finalità e non può assumere la funzione per più di tre praticanti contemporaneamente, salva la motivata autorizzazione rilasciata dal competente consiglio territoriale sulla base di criteri concernenti l'attività professionale del richiedente e l'organizzazione della stessa, stabiliti con regolamento del consiglio nazionale dell'ordine o del collegio, previo parere vincolante del ministro vigilante"*;

- il successivo comma 9 (art. 6) prevede che *"[...] i corsi di formazione possono essere organizzati anche da associazioni di iscritti agli albi e da altri soggetti, autorizzati dai consigli nazionali degli ordini o collegi. Quando deliberano sulla domanda di autorizzazione di cui al periodo precedente, i consigli nazionali trasmettono motivata proposta di delibera al ministro vigilante al fine di acquisire il parere vincolante dello stesso"*.

Il sottoscritto avv. Ciro Pio Gramazio delega i proff. avv.ti. Vincenzo Cerulli Irelli, Angelo Clarizia, Giuseppe Colavitti, Guido Greco, Roberto Mastroianni, Giuseppe Morbidelli e Federico Tedeschini, a rappresentarlo e difenderlo, anche disgiuntamente, nel presente giudizio, conferendo loro ogni più ampio potere di legge, ed elegge domicilio presso lo studio del prof. avv. Vincenzo Cerulli Irelli in Roma, Via Dora n. 1

PER AUTENTICA

V. Cerulli

- ancora all'art. 6, il comma 10 prevede che le modalità di svolgimento e i contenuti formativi dei corsi di formazione alternativi

alla pratica professionale, siano disciplinati con regolamento del Consiglio nazionale dell'ordine o collegio "[...] da emanarsi, previo parere favorevole del ministro vigilante [...]";

- l'art. 7, comma 2, prevede che il Consiglio nazionale degli ordini o collegi professionali deliberi sulla domanda di autorizzazione allo svolgimento di corsi di formazione continua presentata da "soggetti" diversi dall'ordine e dalle associazioni di iscritti all'albo solo dopo aver acquisito "[...] il parere vincolante dello stesso [...]";

- il successivo comma 3 prevede che il regolamento del Consiglio nazionale dell'ordine o del collegio in tema di formazione continua debba essere adottato "[...] previo parere favorevole del ministro vigilante [...]";

- ancora, il comma 4 del medesimo art. 7 richiede, prima della stipula di convenzioni tra Consigli nazionali degli Ordini e Collegi e Università, l'individuazione di crediti formativi professionali interdisciplinari attraverso l'adozione di un regolamento "[...] previo parere favorevole dei ministri vigilanti [...]";

- il "parere vincolante del ministro vigilante" è richiesto dall'art. 8, comma 3, del d.P.R. n. 137 del 2012 anche per l'adozione del regolamento del Consiglio nazionale dei singoli Ordini e Collegi recante i criteri per la designazione dei componenti dei costituenti consigli di disciplina;

Il sottoscritto avv. Teresa Siponta Totaro delega i proff. avv. ti. Vincenzo Cerulli Irelli, Angelo Clarizia, Giuseppe Colavitti, Guido Greco, Roberto Mastroianni, Giuseppe Morbidelli e Federico Tedeschini, a rappresentarlo e difenderlo, anche disgiuntamente, nel presente giudizio, conferendo loro ogni più ampio potere di legge, ed elegge domicilio presso lo studio del prof. avv. Vincenzo Cerulli Irelli in Roma, Via Dora n. 1

Firma

PER AUTENTICA

- analogamente, anche il regolamento del Consiglio nazionale dei singoli Ordini e Collegi recante i criteri per la ripartizioni tra funzioni disciplinari e amministrative dei medesimi Consigli è adottato "[...] previo parere favorevole del ministro vigilante [...]" (art. 8, comma 8, del d.P.R. n. 137 del 2012).

V.3. Per valutare la legittimità di queste clausole si deve tenere innanzitutto conto del fatto che l'art. 3, comma 5, lett. b), del D.L. n. 138/2011, in tema di formazione continua, fa riferimento a regolamenti attuativi emanati dai Consigli nazionali, ma che ivi nessuna menzione si fa di un parere ministeriale che sia addirittura vincolante (o necessariamente favorevole) per il procedimento.

Dunque, tutte le disposizioni regolamentari appena citate (artt. 6, 7 e 8 del d.P.R. n. 137/2012) si pongono in violazione delle disposizioni legislative autorizzative contenute nell'art. 3, comma 5, del D.L. n. 138/2011, nella parte in cui, senza alcun titolo in una espressa previsione legislativa, introducono il meccanismo del parere vincolante del Ministro della Giustizia, limitando così l'autonomia dei Consigli degli ordini professionali.

Ed invero, lo si ripete, in nessun caso vi è nelle disposizioni di cui all'art. 3, comma 5, del D.L. n. 138/2011 una previsione su cui si possa fondare la introduzione del parere vincolante del Ministero.

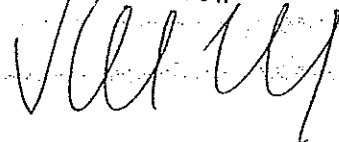
V.4. La scelta di introdurre un sistema quasi generalizzato di pareri vincolanti non è in linea nemmeno con le norme costituzionali che presidiano l'autonomia degli ordini professionali fondati sull'esame di stato quale requisito per l'abilitazione all'esercizio professionale.

Il sottoscritto avv. Antonio Montecalvo delega i proff. avv. ti. Vincenzo Cerulli Irelli, Angelo Clarizia, Giuseppe Colavitti, Guido Greco, Roberto Mastroianni, Giuseppe Morbidelli e Federico Tedeschini, a rappresentarlo e difenderlo, anche disgiuntamente, nel presente giudizio, conferendo loro ogni più ampio potere di legge, ed elegge domicilio presso lo studio del prof. avv. Vincenzo Cerulli Irelli in Roma, Via Dora n. 1

Firma



PER AUTENTICA

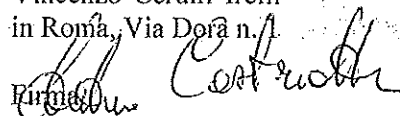


Infatti, se da un lato il rinvio ai vari regolamenti adottati dai singoli Consigli degli Ordini o Collegi professionali sottende la *ratio* della valorizzazione dell'autonomia delle singole categorie professionali - le quali possono apprezzare sia le particolari questioni tecniche che incidono sulle singole materie, sia gli specifici interessi di categoria che devono essere soddisfatti - viceversa l'ossessiva introduzione di pareri vincolanti o (necessariamente) favorevoli all'interno del regolamento impugnato mortifica l'autonomia dell'ordine professionale forense e, pertanto, si pone in violazione anche dell'art. 33, comma 5, della Costituzione che rappresenta il fondamento dell'autonomia professionale attraverso il riconoscimento in Costituzione del principio dell'esame di Stato.

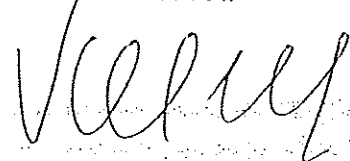
Infine, la tecnica di attuazione del d.P.R. n. 137 del 2012 non si concilia con la previsione secondo cui "Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà", di cui all'art. 118, comma 4, della Costituzione.

E' del tutto evidente che, dato il riconoscimento dell'ordinamento autonomo delle categorie professionali e l'attribuzione ad esse di funzioni pubbliche, il caso in esame appare un esempio paradigmatico di applicazione del principio di c.d. "sussidiarietà orizzontale", essendo i Consigli dei rispettivi Ordini e Collegi, per la loro composizione, in grado di determinare efficacemente (in autonomia) le regole di dettaglio della riforma delle professioni.

Il sottoscritto avv.
Antonio Castriotta
delega i proff. avv. ti.
Vincenzo Cerulli Irelli,
Angelo Clarizia,
Giuseppe Colavitti,
Guido Greco, Roberto
Mastroianni, Giuseppe
Morbidei e Federico
Tedeschini, a
rappresentarlo e
difenderlo, anche
disgiuntamente, nel
presente giudizio,
conferendo loro ogni
più ampio potere di
legge, ed elegge
domicilio presso lo
studio del prof. avv.
Vincenzo Cerulli Irelli
in Roma, Via Dora n. 1.



PER AUTENTICA



In definitiva, risultano irragionevoli e, di conseguenza, illegittime, oltre che in contrasto con l'art. 17 della L. n. 400/1988, le clausole del d.P.R. n. 137/2012 che fanno rinvio a regolamenti dei Consigli nazionali che debbano essere preceduti da pareri "vincolanti" o necessariamente "favorevoli" del Ministero.

A maggior riprova valga ricordare che anche il Consiglio di Stato, nel parere 10 luglio 2012, n. 5262, emesso sullo schema del regolamento in commento, aveva censurato la clausola che rinviava, per la regolamentazione di dettaglio della disciplina della formazione continua del professionista, ad un successivo decreto ministeriale, affermando che *"[...] l'attribuzione al ministro vigilante di tale potere non è coerente con la previsione di legge" e che il regolamento doveva essere sul punto emendato facendo riferimento ad un regolamento autonomo dei Consigli nazionali, "inserendo, al massimo, la partecipazione del ministro vigilante nel processo di formazione dei regolamenti emanati dai consigli nazionali [...]"*.

V.5. In definitiva, la previsione dei richiamati pareri ministeriali favorevoli o vincolanti appare illegittima, se non addirittura affetta da nullità in quanto manifestamente eccedente dal perimetro dell'autorizzazione ad emanare regolamenti di delegificazione, secondo un'impostazione autorevolmente proposta in dottrina [G. U., RESCIGNO, I regolamenti illegittimi (alcuni o tutti) sono nulli?, in Giur. cost., 2001, p. 2159 ss., il quale a p. 2168, tra l'altro, osserva che *"i regolamenti illegittimi, qualunque sia il loro vizio, non determinano mai l'abrogazione delle corrispondenti disposizioni di legge, perché*

Il sottoscritto avv. Marco Galli delega i proff. avv.ti. Vincenzo Cerulli Irelli, Angelo Clarizia, Giuseppe Colavitti, Guido Greco, Roberto Mastroianni, Giuseppe Morbidelli e Federico Tedeschi, a rappresentarlo e difenderlo, anche disgiuntamente, nel presente giudizio, conferendo loro ogni più ampio potere di legge, ed elegge domicilio presso lo studio del prof. avv. Vincenzo Cerulli Irelli in Roma, Via Dora n. 101.

Firma

PER AUTENTICA

[Handwritten signature]

sono nulli, e, in quanto nulli, non producono nessun effetto; il loro vizio è rilevabile d'ufficio, non esiste termine per rilevarlo, l'accertamento della loro nullità retroagisce fin dove non si oppongono altri istituti di diritto positivo (la sentenza passata in giudicato, la inoppugnabilità, e simili)"].

V.6. Il D.P.R. n. 137/2012 è irragionevole e incoerente con le finalità di disciplina e di riforma dell'ordinamento forense, ma anche per violazione degli artt. 24 e 97 Cost., per il riflesso che l'ordinamento forense produce sul diritto di difesa in giudizio e relativamente alle funzioni pubbliche assegnate ai Consigli dell'Ordine.

Né potrebbe dirsi che la fonte legislativa legittimante imponesse una disciplina uniforme per tutte le categorie. Basta constatare, a tale proposito, che lo stesso Esecutivo - laddove ha voluto differenziare la disciplina introdotta con regolamento delegato - lo ha ben fatto, dettando disposizioni particolari proprio per la professione forense (artt. 9 e 10) e notarile (art. 11). Si deve considerare, infine, che ancora l'art. 3, comma 5, del D.L. n. 138/2011, fissa il principio della *"[...] riduzione e dell'accorpamento, su base volontaria, fra professioni che svolgono attività similari [...]"*. Anche in questo caso appare evidente che il legislatore aveva dato per scontata l'esistenza di professioni che "similari" non sono, così implicitamente manifestando l'esigenza di specifiche disposizioni per le professioni caratterizzate da tratti distintivi altrettanto specifici.

Il sottoscritto avv. Lucia Falcone delega i proff. avv.ti. Vincenzo Cerulli Irelli, Angelo Clarizia, Giuseppe Colavitti, Guido Greco, Roberto Mastroianni, Giuseppe Morbidelli e Federico Tedeschini, a rappresentarlo e difenderlo, anche disgiuntamente, nel presente giudizio, conferendo loro ogni più ampio potere di legge, ed elegge domicilio presso lo studio del prof. avv. Vincenzo Cerulli Irelli in Roma, Via Dora n. 1

Firma

PER AUTENTICA

V.7. Ma vi sono ulteriori profili di divaricazione da parte della

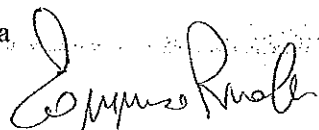
disciplina qui contestata rispetto alla legge di autorizzazione di cui all'art. 3, comma 5, del D.L. n. 138/2011.

Ci si riferisce, in particolare, alla scelta del Governo di introdurre mediante la fonte regolamentare nuove figure di illecito disciplinare, come nel caso contemplato dall'art. 4, c. 3, del regolamento impugnato [a mente del quale *"La violazione della disposizione di cui al comma 2 costituisce illecito disciplinare, oltre a integrare una violazione delle disposizioni di cui ai decreti legislativi 6 settembre 2005, n. 206, e 2 agosto 2007, n. 145"*], relativamente alla disciplina della pubblicità informativa; e come nel caso dell'art. 5, c. 2, del medesimo regolamento in materia di obbligo di assicurazione [secondo il quale *"Il professionista è tenuto a stipulare, anche per il tramite di convenzioni collettive negoziate dai consigli nazionali e dagli enti previdenziali dei professionisti, idonea assicurazione per i danni derivanti al cliente dall'esercizio dell'attività professionale, comprese le attività di custodia di documenti e valori ricevuti dal cliente stesso. Il professionista deve rendere noti al cliente, al momento dell'assunzione dell'incarico, gli estremi della polizza professionale, il relativo massimale e ogni variazione successiva. La violazione della disposizione di cui al comma 1 costituisce illecito disciplinare"*].

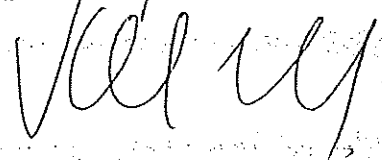
Come è noto la previsione di singole fattispecie di illeciti disciplinari è demandata alla legge e ai codici deontologici (recanti per gli avvocati "norme giuridiche vincolanti nell'ambito dell'ordinamento di categoria": cfr. Cass. Se. Un., 6 giugno 2002, n. 8225). Occorre

Il sottoscritto avv. Tommaso Rinaldi delega i proff. avv. ti. Vincenzo Cerulli Irelli, Angelo Clarizia, Giuseppe Colavitti, Guido Greco, Roberto Mastroianni, Giuseppe Morbidelli e Federico Tedeschini, a rappresentarlo e difenderlo, anche disgiuntamente, nel presente giudizio, conferendo loro ogni più ampio potere di legge, ed elegge domicilio presso lo studio del prof. avv. Vincenzo Cerulli Irelli in Roma, Via Dora n. 1

Firma



PER AUTENTICA



precisare, al riguardo, che con riferimento alla disciplina relativa agli avvocati – ai quali è affidato dalla legge il compito dell’assistenza tecnica necessaria all’espletamento della funzione giurisdizionale, sul regolare esercizio della quale possono incidere, in certa misura, alcuni provvedimenti disciplinari, quali la sospensione o la radiazione – la Corte costituzionale ha ribadito *“[...] che l’esercizio della funzione disciplinare nell’ambito del pubblico impiego, della magistratura e delle libere professioni si esprime con modalità diverse, che caratterizzano i relativi procedimenti a volte come amministrativi, altre volte come giurisdizionali, in relazione alle predette peculiarità – derivanti anche da ragioni storiche – proprie dei diversi settori ovvero in rispondenza a scelte del legislatore, la cui discrezionalità in materia di responsabilità disciplinare spazia entro un ambito molto ampio [...]”* (cfr. sentenza n. 505/1995). Allo stesso modo la Cassazione ha avuto modo di chiarire che, nel caso dell’ordinamento forense, le previsioni legislative possono essere integrate e precisate da fonti di rango infralegislativo, individuate nelle regole di deontologia dettate dai singoli ordinamenti professionali, vincolanti per i propri iscritti, quale espressione di autogoverno della professione e di autodisciplina dei comportamenti dei professionisti (cfr. Cass. Sez. Un. n. 12723/1995).

Dunque, individuato nel principio di legalità e nell’autonomia dei singoli ordinamenti professionali il limite entro cui possono essere istituite nuove figure di illecito disciplinare, la scelta del Governo di introdurre con norma secondaria dette figure di illecito rappresenta il

Il sottoscritto avv.
Teresa Scirpoli delega
i proff. avv. ti.
Vincenzo Cerulli Irelli,
Angelo Clarizia,
Giuseppe Colavitti,
Guido Greco, Roberto
Mastroianni, Giuseppe
Morbidelli e Federico
Tedeschini, a
rappresentarlo e
difenderlo, anche
disgiuntamente, nel
presente giudizio,
conferendo loro ogni
più ampio potere di
legge, ed elegge
domicilio presso lo
studio del prof. avv.
Vincenzo Cerulli Irelli
in Roma, Via Dora n. 1

Firma

Giovanna Scirpoli

PER AUTENTICA

Valley

primo e radicale vizio di cui risultano inficcate le disposizioni regolamentari in commento.

Ma – come già anticipato – l'istituzione di nuove figure di illecito disciplinare risulta addirittura priva di base legislativa autorizzante.

Ed invero, nel caso di specie l'autorizzazione al Governo è stata conferita solo per recepire i principi di cui alle citate lettere e) e g) in tema, rispettivamente, di assicurazione dei rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale e di pubblicità informativa, senza alcun riferimento [diversamente da quanto previsto, in tema di obbligo formativo, dalla lettera b) dell'art. 3, comma 5, del D.L. n. 138/2011] alla introduzione di nuove fattispecie di rilevanza disciplinare.

Pertanto, la mancata previsione - nell'art. 3, c. 5, lettere e) e g) del D.L. n. 138/2011 - di un'espressa autorizzazione all'istituzione di nuove figure di illecito disciplinare, comuni a tutte le professioni, consente di ritenere gli artt. 4, comma 3, e 5, comma 2, del Regolamento gravemente illegittimi poiché esorbitanti le disposizioni della base legislativa su cui è fondato.

V.8. Del pari prive di copertura legislativa, sono le seguenti disposizioni regolamentari:

- l'art. 3 va oltre le previsioni legislative autorizzanti, posto che prevede: al comma 1, l'annotazione dei provvedimenti disciplinari adottati nei confronti dei professionisti, che non trova riscontro nella delega conferita, e al comma 2, l'istituzione di un "albo unico nazionale

Il sottoscritto avv.
Michele Fusillo
delega i proff. avv. ti.
Vincenzo Cerulli Irelli,
Angelo Clarizia,
Giuseppe Colavitti,
Guido Greco, Roberto
Mastroianni, Giuseppe
Morbidei e Federico
Tedeschini, a
rappresentarlo e
difenderlo, anche
disgiuntamente, nel
presente giudizio,
conferendo loro ogni
più ampio potere di
legge, ed elegge
domicilio presso lo
studio del prof. avv.
Vincenzo Cerulli Irelli
in Roma, Via Dora n. 1

Firma

Michele Fusillo

PER AUTENTICA

V. Cerulli

degli iscritti", del quale - parimenti - non vi è traccia nelle fonti legislative;

- l'art. 6 in materia di tirocinio, al comma 1 finalizza il tirocinio anche all'acquisizione delle capacità necessarie per la "gestione organizzativa", oltre che per l'esercizio, della professione. Tale finalizzazione, però, non è prevista dalla legge delega (art. 3, comma 5, lett. c), del D.L. n. 138/2011) la quale prevede unicamente che il

tirocinio *"deve conformarsi a criteri che garantiscano l'effettivo svolgimento dell'attività formativa e il suo adeguamento costante all'esigenza di assicurare il miglior esercizio della professione"*.

Parimenti illegittima è la previsione contenuta al successivo comma 9 la quale stabilisce che il tirocinio possa consistere anche nella frequenza di *"specifici corsi di formazione professionale organizzati da ordini o collegi o associazioni di iscritti agli albi, nonché dagli altri soggetti autorizzati dai consigli nazionali degli ordini o collegi"*. Ebbene, di tali "altri soggetti" non vi è traccia nelle norme legislative autorizzanti. Inoltre la previsione in commento risulta contrastare anche con quanto stabilito dall'art. 9, comma 6, del D.L. 24 gennaio 2012 n. 1

(convertito con modificazioni nella L. 24 marzo 2012 n. 27) il quale esclude che lo svolgimento del tirocinio possa essere affidato anche ad "altri soggetti", diversi dal "professionista affidatario", cui è assegnata la cura della formazione professionale del tirocinante. Lo stesso vale

anche per la disposizione di cui al comma 4 dell'art. 6, prima frase, ai sensi della quale il tirocinio può svolgersi, per un periodo non superiore a sei mesi, presso "enti o professionisti di altri Paesi con titolo

Il sottoscritto avv.
Raffaella Gentile
delega i proff. avv. ti.
Vincenzo Cerulli Irelli,
Angelo Clarizia,
Giuseppe Colavitti,
Guido Greco, Roberto
Mastroianni, Giuseppe
Morbidei e Federico
Tedeschini, a
rappresentarlo e
difenderlo, anche
disgiuntamente, nel
presente giudizio,
conferendo loro ogni
più ampio potere di
legge, ed elegge
domicilio presso lo
studio del prof. avv.
Vincenzo Cerulli Irelli
in Roma, Via Dora n. 1

Firma

Raffaella Gentile

PER AUTENTICA

Valley

equivalente e abilitati all'esercizio della professione", non venendo peraltro chiarito né cosa debba intendersi per "altri enti", né che questo "mutuo riconoscimento" del periodo di tirocinio, in base ai principi generali, debba essere limitato ai rapporti con altri Paesi membri dell'UE o, per quanto riguarda Paesi extra UE, sulla base di accordi *ad hoc*;

- l'art. 7 in materia di formazione continua, al comma 2 prevede che *"i corsi di formazione possono essere organizzati, ai fini del comma 1, oltre che da ordini e collegi, anche da associazioni di iscritti agli albi e da altri soggetti"*, a ciò *"autorizzati dai consigli nazionali degli ordini o dei collegi"*. Tale disposizione suscita i medesimi dubbi di legittimità già riscontrati nell'esame dell'art. 6 in materia di svolgimento del tirocinio formativo, posto che anche in questo caso le norme legislative autorizzanti non menzionano la possibilità che la formazione continua possa essere organizzata, in alternativa ai Consigli degli ordini e dei collegi, anche da soggetti diversi, estranei alla categoria;

- l'art. 8 che contiene una dettagliata regolamentazione dei procedimenti disciplinari, al comma 3 si limita a prevedere *"l'incompatibilità tra la carica di consigliere dell'ordine o collegio territoriale e la carica di consigliere del corrispondente consiglio di disciplina territoriale"* sebbene l'art. 3, comma 5, lett. J), del D.L. n. 138/2011 stabilisca, in via affatto generale, che *"La carica di consigliere dell'Ordine territoriale o di consigliere nazionale è incompatibile con quella di membro dei consigli di disciplina nazionali"*

Il sottoscritto avv. Gaetano Prencipe delega i proff. avv. ti. Vincenzo Cerulli Irelli, Angelo Clarizia, Giuseppe Colavitti, Guido Greco, Roberto Mastroianni, Giuseppe Morbidelli e Federico Tedeschini, a rappresentarlo e difenderlo, anche disgiuntamente, nel presente giudizio, conferendo loro ogni più ampio potere di legge, ed elegge domicilio presso lo studio del prof. avv. Vincenzo Cerulli Irelli in Roma, Via Dora n. 1

Firma

PER AUTENTICA

e territoriali". Pertanto la limitazione dell'incompatibilità rinvenibile nel cit. art. 8, c. 3, non ha corrispondenza nella riportata fonte legislativa;

- l'art. 10 in materia di disposizioni speciali sul tirocinio forense per l'accesso, stabilisce - ai commi 1 e 2 - che il tirocinio può essere svolto anche presso un *"ente privato autorizzato dal ministro della giustizia"*, sebbene - però - della previsione in esame non se ne rinveniva traccia nelle norme legislative autorizzanti.

Le predette illegittimità si articolano più specificamente negli ulteriori motivi.

VI) Illegittimità degli artt. 6 e 10, D.P.R. n. 137/2012 nella parte in cui prevedono una forte ingerenza ministeriale rispetto all'autonomia degli Ordini professionali e del CNF in relazione alle modalità di svolgimento del tirocinio professionale - Violazione e falsa applicazione dell'art. 3, 5° co., D.L. n. 138/2011 - Violazione e falsa applicazione dell'art. 17, 2° co.L. n. 400/1988.

Si è detto che le modalità di svolgimento del tirocinio professionale sono stabilite all'art. 6, comma 3, 9 e 10 nei quali sono previsti regolamenti, da emanarsi, previo parere favorevole del ministro vigilante. E che anche l'art. 10 detta disposizioni speciali sul tirocinio forense, stabilendo al 5° comma che *"l'attività di praticantato presso gli uffici giudiziari è disciplinata con regolamento del ministro della giustizia da adottarsi entro un anno dalla data di entrata in vigore del*

Il sottoscritto avv. Michelangelo Basta delega i proff. avv. ti. Vincenzo Cerulli Irelli, Angelo Clarizia, Giuseppe Colavitti, Guido Greco, Roberto Mastroianni, Giuseppe Morbidelli e Federico Tedeschini, a rappresentarlo e difenderlo, anche disgiuntamente, nel presente giudizio, conferendo loro ogni più ampio potere di legge, ed elegge domicilio presso lo studio del prof. avv. Vincenzo Cerulli Irelli in Roma, Via Dora n. 1

Firma

PER AUTENTICA

Valley

presente decreto, sentiti gli organi di autogoverno delle magistrature e il consiglio nazionale forense".

Tali disposizioni sono illegittime sotto diversi profili.

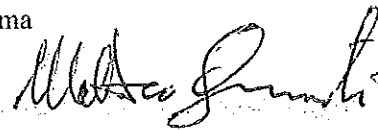
Anzitutto esse esorbitano di gran lunga rispetto alle disposizioni che in tema di tirocinio sono poste – in modo invero alquanto succinto - dall'art.3 comma 5 lett. c) d.l.138/11 secondo il quale *"la disciplina del tirocinio per l'accesso alla professione deve conformarsi a criteri che garantiscano l'effettivo svolgimento dell'attività formativa e il suo adeguamento costante all'esigenza di assicurare il miglior esercizio della professione"*.

Sul punto si osserva che, con specifico riferimento ai commi 3, 9 e 10 dell'art. 6 cit. nei pareri delle Commissioni di Camera e Senato sulla bozza di regolamento si afferma la necessità di *"verificare"* se tali interventi ministeriali *"corrispondano ai principi di delegificazione"* e *"se non sia invece opportuno, secondo la ratio dell'articolo 17 comma 2, della legge n.400 del 1988, che sia espressamente previsto dalla legge di delegificazione la legittimazione del Ministro"* ad intervenire nelle suddette materie.

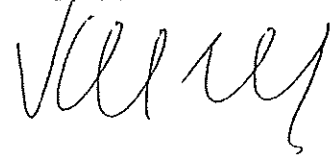
Come è stato ritenuto in giurisprudenza, ai sensi dell'art. 17, comma 2, L. 400/1988, è necessaria nella legge autorizzativa la previsione espressa di regolamenti emanati nella forma del decreto ministeriale o interministeriali (Cons. St, Sez. III, 25.5.2011 n. 3144) e comunque il regolamento ministeriale postula sempre una legge che espressamente conferisca il potere regolamentare al Ministro (Cons. St, Sez. IV, 15.2.2001 n. 735), tantopiù se non è un regolamento meramente

Il sottoscritto avv. Matteo Ognissanti delega i proff. avv.ti. Vincenzo Cerulli Irelli, Angelo Clarizia, Giuseppe Colavitti, Guido Greco, Roberto Mastroianni, Giuseppe Morbidelli e Federico Tedeschini, a rappresentarlo e difenderlo, anche disgiuntamente, nel presente giudizio, conferendo loro ogni più ampio potere di legge, ed elegge domicilio presso lo studio del prof. avv. Vincenzo Cerulli Irelli in Roma, Via Dora n. 1

Firma



PER AUTENTICA



esecutivo. Sicché, nella misura in cui è il parere vincolante o necessariamente favorevole del Ministro vigilante a definire il contenuto dei regolamenti rimessi all'autonomia dei Consigli dell'Ordine e del CNF, si verifica una *illegittima degradazione della fonte disciplinare* (Cons. St., Ad. Generale, Par. n. 100 del 16.11.1989).

In secondo luogo esse appaiono gravemente lesive dell'autonomia degli Ordini professionali e del CNF, unici soggetti in grado di apprezzare le particolari questioni tecniche che incidono sulle singole materie e gli specifici interessi di categoria che devono essere soddisfatti ed ai quali spetta dunque la disciplina dei tirocini, da attuare mediante propri regolamenti e codici deontologici in piena autonomia.

Anche con riferimento a tale aspetto appare rilevante richiamare l'attenzione di codesto ecc. mo Collegio sul fatto che le Commissioni di Camera e Senato hanno espresso sulla bozza di regolamento *"parere favorevole a condizione che il provvedimento sia modificato"* per *"... coordinare l'articolo 6 con le disposizioni legislative che attribuiscono ai Consigli nazionali degli ordini e collegi la disciplina dei tirocini"*.

Tale auspicato coordinamento tuttavia non vi è stato: le disposizioni analizzate contengono l'illegittima introduzione di "parere vincolante del Ministro della Giustizia".

Al riguardo si osserva che, pacificamente, ogni qualvolta all'interno di un procedimento sia previsto un parere vincolante (o necessariamente favorevole, avente cioè identica forza conformativa), questo assume natura provvedimentale ovvero di decisione finale così

Il sottoscritto avv.
Giuseppe Piracci
delega i proff. avv. ti.
Vincenzo Cerulli Irelli,
Angelo Clarizia,
Giuseppe Colavitti,
Guido Greco, Roberto
Mastroianni, Giuseppe
Morbidelli e Federico
Tedeschini, a
rappresentarlo e
difenderlo, anche
disgiuntamente, nel
presente giudizio,
conferendo loro ogni
più ampio potere di
legge, ed elegge
domicilio presso lo
studio del prof. avv.
Vincenzo Cerulli Irelli
in Roma, Via Dora n. 1

Giuseppe Piracci
Firma

PER AUTENTICA

V. Cerulli

da essere immediatamente impugnabile proprio per i suoi effetti decisori, tanto che il destinatario di tale cd. "parere" non può discostarsene e deve anzi recepirne fedelmente il contenuto. Il che è assolutamente pacifico in dottrina (a partire da M.S. Giannini) nonché in giurisprudenza (v. Cons. St., sez. IV, 28.3.2012, n. 1829; TAR Campania, Napoli, sez. VIII, 1.9.2011, n. 4282; TAR Lombardia, Milano, Sez. I, 19.5.2009 n. 3767; TAR Umbria, 6.5.2009, n. 202; TAR Emilia Romagna, Bologna, sez. II, 22.10.2008, n. 4444; TAR T.G.A., Bolzano, 1.12.2008, n. 229; TAR Veneto, sez. III, 12.12.2007, n. 3964).

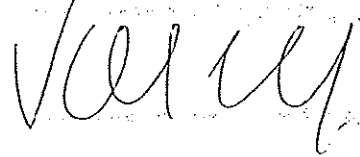
Appare dunque evidente che la previsione di pareri vincolanti/favorevoli del Ministro vigilante si appalesa come una scelta dell'Autorità regolamentare che connota la disciplina secondaria in maniera inammissibilmente innovativa perché non sorretta da puntuale abilitazione legislativa e quindi eccedente i limiti dall'autorizzazione conferita per la riforma degli ordinamenti professionali; oltreché inidonea a giustificare determinazioni governative volte a ridurre in maniera così drastica gli spazi di autonomia che la legislazione di settore assicura agli ordini professionali ed in particolare al Consiglio Nazionale Forense.

Dubbi sulla norma appaiono espressi anche nel parere del Consiglio di Stato cit. nella parte in cui con riferimento al limite di 3 praticanti per ogni professionista, afferma che *"il tetto dei tre praticanti non è sorretto da adeguata giustificazione ... e comunque occorre che le deroghe siano rimesse alle decisioni dei consigli dell'ordine, che non*

Il sottoscritto avv. Elisa Raffaella Ciavarella delega i proff. avv.ti. Vincenzo Cerulli Irelli, Angelo Clarizia, Giuseppe Colavitti, Guido Greco, Roberto Mastroianni, Giuseppe Morbidelli e Federico Tedeschini, a rappresentarlo e difenderlo, anche disgiuntamente, nel presente giudizio, conferendo loro ogni più ampio potere di legge, ed elegge domicilio presso lo studio del prof. avv. Vincenzo Cerulli Irelli in Roma, Via Dora n. 1

Firma

PER AUTENTICA



riguardino i casi singoli, che possono essere fonte di disparità di trattamento".

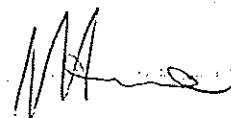
Alle stesse conclusioni si giunge analizzando la previsione di cui all'art. 10, comma 5, laddove prevede che l'attività di praticantato presso gli uffici giudiziari sia disciplinata con regolamento del ministro della giustizia.

Ebbene, al pari di quanto appena dedotto in riferimento alla previsione di pareri vincolanti del Ministro della giustizia, anche l'introduzione di una disciplina regolamentare di competenza ministeriale in materia di praticantato presso gli uffici giudiziari sfugge a qualsiasi previsione normativa di base, andando addirittura a violare il noto principio "*delegatus non potest delegare*" secondo il quale il soggetto che ha ricevuto da un altro un potere non lo può, a sua volta, trasmettere ad un terzo. Pertanto, nel caso di specie, una corretta tecnica di delegificazione avrebbe imposto al Governo di attenersi all'autorizzazione legislativa conferita, escludendo la possibilità di rinviare ad ulteriori regolamenti ministeriali (come in effetti avvenuto con il cit. art. 10, comma 5) dei quali ne vi è traccia nella norma legislativa di base.

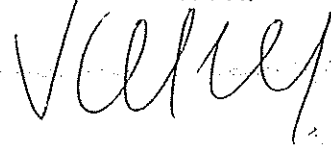
Dunque, anche sotto tale ulteriore profilo è evidente la violazione e falsa applicazione anche dell'art. 17 della L. n. 400/1988 a mente del quale la "sub-delegazione" in favore di una fonte sottordinata, come il decreto ministeriale, è possibile solo in ragione di una previsione espressa della legge (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 25 maggio 2011, n. 3144).

Il sottoscritto avv. Luigi Vaira delega i proff. avv.ti. Vincenzo Cerulli Irelli, Angelo Clarizia, Giuseppe Colavitti, Guido Greco, Roberto Mastroianni, Giuseppe Morbidelli e Federico Tedeschini, a rappresentarlo e difenderlo, anche disgiuntamente, nel presente giudizio, conferendo loro ogni più ampio potere di legge, ed elegge domicilio presso lo studio del prof. avv. Vincenzo Cerulli Irelli in Roma, Via Dora n. 1

Firma



PER AUTENTICA



VII) Illegittimità dell' art. 7, D.P.R. n. 137/2012 nella parte in cui prevede una forte ingerenza ministeriale rispetto all'autonomia degli Ordini professionali e del CNF in relazione alla disciplina della formazione continua - Violazione e falsa applicazione dell'art. 3, 5° co., D.L. n. 138/2011 - Violazione e falsa applicazione dell'art. 17, 2° co.L. n. 400/1988.

L'art. 7 del regolamento stabilisce che per garantire qualità ed efficienza della prestazione professionale, nell'interesse dell'utente e della collettività, e per conseguire l'obiettivo dello sviluppo professionale "...ogni professionista ha l'obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale", obbligo sanzionato come illecito disciplinare.

Ai sensi del comma 2 di tale art. 7, i corsi di formazione possono essere organizzati, oltre che dagli ordini e dai collegi "... anche da associazioni di iscritti agli albi e da altri soggetti, autorizzati dai consigli nazionali degli ordini o collegi. Quando deliberano sulla domanda di autorizzazione di cui al periodo precedente, i consigli nazionali trasmettono motivata proposta di delibera al ministro vigilante al fine di acquisire il parere vincolante dello stesso".

Il consiglio nazionale dell'ordine o collegio disciplina "con regolamento, da emanarsi, previo parere favorevole del ministro vigilante" le modalità e le condizioni per l'assolvimento dell'obbligo di aggiornamento da parte degli iscritti e per la gestione e l'organizzazione dell'attività di aggiornamento a cura degli ordini o collegi territoriali, delle associazioni professionali e dei soggetti autorizzati; i requisiti

Il sottoscritto avv. Claudio Iannuzzi delega i proff. avv.ti. Vincenzo Cerulli Irelli, Angelo Clarizia, Giuseppe Colavitti, Guido Greco, Roberto Mastroianni, Giuseppe Morbidelli e Federico Tedeschini, a rappresentarlo e difenderlo, anche disgiuntamente, nel presente giudizio, conferendo loro ogni più ampio potere di legge, ed elegge domicilio presso lo studio del prof. avv. Vincenzo Cerulli Irelli in Roma, Via Dora n. 1

Firma

Claudio Iannuzzi
PER AUTENTICA
Vincenzo Cerulli Irelli

minimi, uniformi su tutto il territorio nazionale, dei corsi di aggiornamento; il valore del credito formativo professionale quale unità di misura della formazione continua (art. 7 comma 3),

Il comma 4 dispone poi che "... con appositi regolamenti comuni, da approvarsi previo parere favorevole dei ministri vigilanti, i consigli nazionali possono individuare crediti formativi professionali interdisciplinari e stabilire il loro valore".

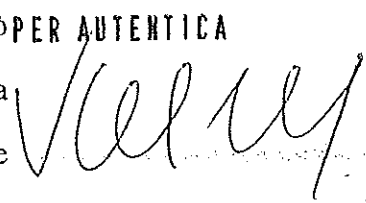
Per valutare la legittimità di queste norme si deve ancora una volta far richiamo alla scarna disposizione contenuta in materia all'art. 3, comma 5, lett. b), d.l. n. 138/2011, la quale richiede la "previsione dell'obbligo per il professionista di seguire percorsi di formazione continua permanente predisposti sulla base di appositi regolamenti emanati dai consigli nazionali..... La violazione dell'obbligo di formazione continua determina un illecito disciplinare e come tale è sanzionato sulla base di quanto stabilito dall'ordinamento professionale che dovrà integrare tale previsione".

Anche per tale tematica dunque la norma di rango primario non contiene alcuna menzione del parere ministeriale che sia addirittura vincolante (o necessariamente favorevole) per il procedimento: ciò consente di ritenere che anche tale art. 7 sia illegittimo perché in aperta violazione e falsa applicazione delle disposizioni legislative autorizzative contenute nell'art. 3, comma 5, del D.L. n. 138/2011, nella parte in cui, senza poggiare su un'espressa previsione legislativa, introduce il meccanismo del parere vincolante del Ministro della Giustizia, limitando, ancora una volta gravemente l'autonomia dei

Il sottoscritto avv. Pietro Schiavone delega i proff. avv. ti. Vincenzo Cerulli Irelli, Angelo Clarizia, Giuseppe Colavitti, Guido Greco, Roberto Mastroianni, Giuseppe Morbidelli e Federico Tedeschini, a rappresentarlo e difenderlo, anche disgiuntamente, nel presente giudizio, conferendo loro ogni più ampio potere di legge, ed elegge domicilio presso lo studio del prof. avv. Vincenzo Cerulli Irelli in Roma, Via Dora n. 1

Firma



PER AUTENTICA


Consigli degli ordini e dei collegi professionali, costituzionalmente garantita, su cui si è già dedotto.

Ancora una volta appare opportuno ricordare che anche il Consiglio di Stato, nel parere reso sul regolamento ha censurato la clausola che rinvia, per la regolamentazione di dettaglio della disciplina della formazione continua del professionista, ad un successivo decreto ministeriale, affermando che "[...] l'attribuzione al ministro vigilante di tale potere non è coerente con la previsione di legge" e che il regolamento avrebbe dovuto essere sul punto emendato facendo riferimento ad un regolamento autonomo dei Consigli nazionali, "inserendo, al massimo, la partecipazione del ministro vigilante nel processo di formazione dei regolamenti emanati dai consigli nazionali [...]".

VIII) Illegittimità dell'art. 8 D.P.R. 137/2012 nella parte in cui detta disposizioni in merito al potere disciplinare e ai procedimenti disciplinari. Violazione e falsa applicazione artt. 108 e 111 Cost. - Violazione del principio di legalità e dell'art. 17, comma 1°, l. 400/1988 - Violazione del principio di autonomia degli Ordini professionali - -Eccesso di potere per carenza di presupposti, travisamento, illogicità e sviamento di potere in relazione all'art. 3, comma 5 lett. f), D.L. 138/2011.

Ulteriori sono i profili di scostamento della disciplina secondaria rispetto alla legge di autorizzazione di cui all'art. 3, comma 5, del D.L. n. 138/2011, nella parte in cui fornisce una dettagliata

Il sottoscritto avv. Pasquale Salvemini delega i proff. avv.ti. Vincenzo Cerulli Irelli, Angelo Clarizia, Giuseppe Colavitti, Guido Greco, Roberto Mastroianni, Giuseppe Morbidelli e Federico Tedeschini, a rappresentarlo e difenderlo, anche disgiuntamente, nel presente giudizio, conferendo loro ogni più ampio potere di legge, ed elegge domicilio presso lo studio del prof. avv. Vincenzo Cerulli Irelli in Roma, Via Dorà n. 1

Firma

Pasquale Salvemini

PER/AUTENTICA

V. Cerulli

disciplina dei procedimenti disciplinari e nella parte in cui stabilisce la composizione dei consigli di disciplina territoriali.

VIII.1. Quanto alla dettagliata regolamentazione dei procedimenti disciplinari da affidare ad organi di livello territoriale e nazionale

L'art. 3, comma 5, lett. f), D.L. 138/2011 stabilisce, come visto, che **gli ordinamenti professionali dovranno prevedere l'istituzione di organi a livello territoriale, diversi da quelli aventi funzioni amministrative, ai quali affidare specificamente l'istruzione e la decisione delle questioni disciplinari e di un organo nazionale di disciplina, prevedendo altresì che la carica di consigliere dell'ordine territoriale o di consigliere nazionale è incompatibile con quella di membro di organi di disciplina nazionale e territoriale.**

La disposizione pertanto ha demandato al Regolamento di delegificazione la riforma degli ordinamenti professionali, ivi compresa la disciplina per la professione forense, ai sensi dell'art. 17, comma 2, L. n. 400/1988 a mente del quale, nelle materie **non** coperte dalla riserva assoluta di legge, il Governo è autorizzato all'esercizio della potestà regolamentare determinando le norme generali regolatrici della materia e disponendo l'abrogazione delle norme vigenti con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

Come è già stato rilevato nelle censure che precedono, è da escludere che l'art. 3, comma 5, D.L. 138/2011 abbia autorizzato il Governo a disporre in materie coperte da riserva assoluta di legge ai sensi degli artt. 108 e 111, primo comma, Cost. con conseguente quanto

Il sottoscritto avv. Vincenzo Ronchi delega i proff. avv. ti. Vincenzo Cerulli Irelli, Angelo Clarizia, Giuseppe Colavitti, Guido Greco, Roberto Mastroianni, Giuseppe Morbidelli e Federico Tedeschini, a rappresentarlo e difenderlo, anche disgiuntamente, nel presente giudizio, conferendo loro ogni più ampio potere di legge, ed elegge domicilio presso lo studio del prof. avv. Vincenzo Cerulli Irelli in Roma, Via Dora n. 1

Firma

PER AUTENTICA

evidente illegittimità dell'art. 8 D.P.R. 137/2012 nella parte in cui ha inteso sostituire le previgenti norme legislative concernenti le attribuzioni giurisdizionali del Consiglio Nazionale Forense in materia disciplinare mediante l'istituzione e la composizione di un Consiglio Disciplinare nazionale destinato a subentrare allo stesso Consiglio Nazionale Forense nelle funzioni di cui è titolare quale organo giurisdizionale speciale ai sensi della VI Disp. Trans. Cost..

Sul punto ha avuto modo di pronunciarsi anche il Consiglio di Stato nel parere n. 5262 del 10.7.2012, laddove si riconosce che la norma primaria non sembra aver tenuto conto della natura della competenza disciplinare di quegli ordini professionali – fra cui quello degli avvocati – per i quali le funzioni in materia disciplinare sono configurate per costante giurisprudenza come una funzione giurisdizionale (per tutti Corte Cost. 23.12.1986, n. 284) giungendo alla conclusione che, non potendo la materia della giurisdizione essere disciplinata se non ad opera della legge ordinaria, stante appunto la riserva assoluta di legge ex art. 108 Cost., la fonte regolamentare non può certo disciplinare le funzioni giurisdizionali del CNR

Da qui la evidente illegittimità del Regolamento che, all'art. 8, si spinge a dettare disposizioni che hanno ad oggetto (anche) i procedimenti disciplinari rimessi alla competenza dei Consigli che decidono in via giurisdizionale fra cui il Consiglio Nazionale Forense.

Il sottoscritto avv. Francesco Casieri delega i proff. avv.ti. Vincenzo Cerulli Irelli, Angelo Clarizia, Giuseppe Colavitti, Guido Greco, Roberto Mastroianni, Giuseppe Morbidelli e Federico Tedeschini, a rappresentarlo e difenderlo, anche disgiuntamente, nel presente giudizio, conferendo loro ogni più ampio potere di legge, ed elegge domicilio presso lo studio del prof. avv. Vincenzo Cerulli Irelli in Roma, Via Dora n. 1

Firma

PER AUTENTICA

**VIII.2. Quanto al parere ministeriale sul regolamento in punto di
criteri per la nomina dei componenti del consiglio di disciplina**

L'art. 8, comma 3, D.P.R. 137/2012, è viziato anch'esso sotto un ulteriore profilo; cioè la sottoposizione del regolamento che stabilisce i criteri per la nomina a consigliere del Consiglio di disciplina ad un parere Ministeriale.

L'art. 8 nel rimarcare l'incompatibilità tra la carica di consigliere dell'Ordine e la carica di consigliere del corrispondente Consiglio di disciplina territoriale, prevede che i consiglieri componenti i Consigli di disciplina territoriale siano nominati dal Presidente del Tribunale nel cui circondario hanno sede tra i soggetti indicati in un elenco di nominativi proposti dai corrispondenti Consigli dell'Ordine. I criteri in base ai quali è effettuata la proposta dei Consigli dell'Ordine e la designazione da parte del Presidente del Tribunale sono individuati, come visto, con regolamento adottato dai Consigli Nazionali dell'ordine previo parere vincolante del Ministro vigilante.

Parimenti il comma 8 dello stesso art. 8, ribadita l'incompatibilità fra funzioni amministrative e funzioni disciplinari, stabilisce che per la ripartizione di dette funzioni i Consigli Nazionali dell'Ordine adottano regolamenti attuativi previo parere favorevole del Ministro vigilante.

Le norme regolamentari ora evidenziate si rivelano illegittime giacché l'art. 3, comma 5 lett. f), D.L. n. 138/2011, in tema di procedimento disciplinare, non contiene alcuna previsione di pareri ministeriali vincolanti (o comunque necessariamente favorevoli) per la

Il sottoscritto avv.
Matteo Lombardi
delega i proff. avv.ti.
Vincenzo Cerulli Irelli,
Angelo Clarizia,
Giuseppe Colavitti,
Guido Greco, Roberto
Mastroianni, Giuseppe
Morbidei e Federico
Tedeschini,
a
rappresentarlo e
difenderlo, anche
disgiuntamente, nel
presente giudizio,
conferendo loro ogni
più ampio potere di
legge, ed elegge
domicilio presso lo
studio del prof. avv.
Vincenzo Cerulli Irelli
in Roma, Via Dora n. 1
Firma

PER AUTENTICA

[Handwritten signature]

individuazione dei criteri di scelta dei componenti dei Consigli territoriali di disciplina ovvero per la ripartizione delle funzioni disciplinari ed amministrative fra i consiglieri del Consiglio Nazionale dell'Ordine.

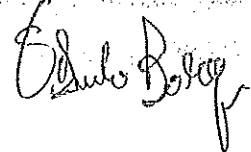
Pertanto i commi 3 e 8 dell'art. 8 D.P.R. 137/2012 si pongono in stridente contrasto con la disposizione autorizzativa di cui all'art. 3, comma 5 lett. f), D.L. n. 138/2011 nella parte in cui, senza alcuna espressa previsione legislativa, limitano l'autonomia dei Consigli dell'Ordine e del C.N.F. subordinandola e condizionandola al *placet* ministeriale. Ne consegue che le suddette disposizioni nel prevedere l'emanazione di regolamenti previo parere vincolante/favorevole del Ministro vigilante, eludono sostanzialmente il meccanismo di delegificazione regolato dalla L. 400/1988.

La previsione di tale parere proprio con riferimento alla materia disciplinare appare ancora più grave e lesiva dell'autonomia degli Ordini e del CNF (anche per la sua simbiosi con le norme deontologiche che sono il *proprium* della *potestas* del Consiglio Nazionale), come è stato ritenuto dalle Sezioni Unite della Cassazione (Sentenza 6.6.2002 n. 8225; nello stesso senso Cass. civ., sez. un., 20.12.2007, n. 26810; Cass. civ., sez. un. 12.12.1995, n. 12723, secondo cui le norme deontologiche sono "*espressione di autogoverno della professione e autodisciplina dei comportamenti dei professionisti*"; e Cass. civ., sez. un., 10.6.2003, n. 9216).

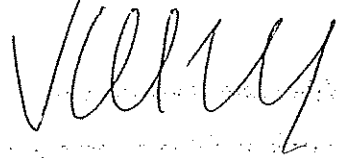
In definitiva i commi 3 e 8 dell'art. 8 D.P.R. 137/2012, nel rinviare ai regolamenti dei Consigli dell'Ordine e dei Consigli Nazionali che

Il sottoscritto avv.
Giuseppe Danilo
Borgia delega i proff.
avv.ti. Vincenzo
Cerulli Irelli, Angelo
Clarizia, Giuseppe
Colavitti, Guido
Greco, Roberto
Mastroianni, Giuseppe
Morbidei e Federico
Tedeschini, a
rappresentarlo e
difenderlo, anche
disgiuntamente, nel
presente giudizio,
conferendo loro ogni
più ampio potere di
legge, ed elegge
domicilio presso lo
studio del prof. avv.
Vincenzo Cerulli Irelli
in Roma, Via Dora n. 1

Firma



PER AUTENTICA



però debbono essere preceduti da pareri vincolanti o necessariamente favorevoli del Ministro vigilante, si rivelano illegittimi perché in contrasto con l'art. 3, comma 5 lett. f), D.L. 138/2011 e con l'art. 17, comma 2, L. 400/1988.

VIII.3. Quanto alla composizione dei Consigli di disciplina territoriali

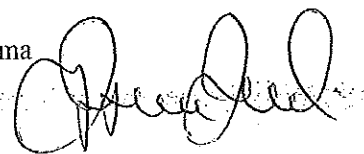
Ulteriore profilo di illegittimità è riferibile ai commi 2 e 4 dell'art. 8 D.P.R. 137/2012 che introducono surrettiziamente ma del tutto immotivatamente la possibilità che i Consigli di disciplina territoriali possano essere composti anche da soggetti non iscritti all'Albo cui addirittura affidare la presidenza e le funzioni di segretario.

Le norme regolamentari ora evidenziate si rivelano illegittime giacché l'art. 3, comma 5 lett. f), D.L. n. 138/2011, in tema di procedimento disciplinare, non contiene alcuna previsione in ordine alla composizione dei Consigli territoriali di disciplina e tantomeno "apre" a soggetti terzi estranei all'ordinamento professionale.

Pertanto i commi 2 e 4 dell'art. 8 D.P.R. 137/2012 collidono con la disposizione autorizzativa nella parte in cui, senza alcuna espressa previsione legislativa, limitano l'autonomia dei Consigli dell'Ordine subordinandola e condizionandola al volere governativo di consentire a qualsiasi soggetto estraneo all'ordinamento forense di entrare a far parte dell'organo territoriale di disciplina, senza darsi carico ne' di motivare tale scelta ne' di fissarne il numero e neppure i requisiti personali e professionali minimi per svolgere così delicate funzioni.

Il sottoscritto avv. Rosaria Rinaldi delega i proff. avv.ti. Vincenzo Cerulli Irelli, Angelo Clarizia, Giuseppe Colavitti, Guido Greco, Roberto Mastroianni, Giuseppe Morbidelli e Federico Tedeschini, a rappresentarlo e difenderlo, anche disgiuntamente, nel presente giudizio, conferendo loro ogni più ampio potere di legge, ed elegge domicilio presso lo studio del prof. avv. Vincenzo Cerulli Irelli in Roma, Via Dora n. 1

Firma


PER AUTENTICA


Al riguardo è da evidenziare che il Consiglio di Stato, nel parere n. 5262/2012, ha avuto modo di annotare che l'opzione di prevedere negli organi disciplinari soggetti terzi rispetto agli iscritti agli ordini non può che avvenire, secondo evidenti principi di ragionevolezza e buon funzionamento, tra soggetti in possesso di determinati e specifici requisiti. Al contrario, nella fattispecie, la previsione di una composizione dei Consigli territoriali di disciplina aperta anche ai non iscritti all'Albo non solo non risponde ad alcuna evidenziata esigenza ma soprattutto è del tutto generica perché non accompagnata da una espressa determinazione al riguardo. Sicché manca ogni parametro cui riferirsi in violazione del principio di "raffrontabilità".

Inoltre è principio giurisprudenziale "granitico" che le Commissioni giudicatrici debbono sempre essere formate da esperti dotati di particolari doti morali e specifiche competenze rispetto alle materie e/o ai temi da trattare e valutare (v. *ex multis* C. Cost., 15.10.1990, n. 453; Cons. St., sez. III, 10.4.2012, n. 2054; Cons. St., sez. V, 26.3.2012, n. 1736; TAR Liguria, sez. II, 15.12.2011, n. 1841; TAR Umbria, sez. I, 9.12.2011, n. 390).

Ora, per quanto concerne la professione forense, è noto che il suo accesso è subordinato al superamento di una prova di esame rimessa al giudizio di una speciale Commissione che, ai sensi dell'art. 21 R.D.L. n. 1578/1933, è composta da magistrati, professori universitari di materie giuridiche e avvocati così come è altrettanto noto che fra le materie di esame assume particolare rilevanza la deontologia. Sicché, essendo rimesso ai Consigli territoriali di disciplina di irrogare sanzioni che

Il sottoscritto avv. Alessandro Caterino delega i proff. avv.ti. Vincenzo Cerulli Irelli, Angelo Clarizia, Giuseppe Colavitti, Guido Greco, Roberto Mastroianni, Giuseppe Morbidelli e Federico Tedeschini, a rappresentarlo e difenderlo, anche disgiuntamente, nel presente giudizio, conferendo loro ogni più ampio potere di legge, ed elegge domicilio presso lo studio del prof. avv. Vincenzo Cerulli Irelli in Roma, Via Dora n. 1.

Firma

PER AUTENTICA

[Handwritten signature]

possono comportare anche il divieto (temporaneo o definitivo) di esercitare la professione forense per violazioni delle norme deontologiche, appare evidente che elementari esigenze di ragionevolezza, di buon funzionamento e di organizzazione della funzione pubblica, e di simmetria con la normativa in tema di composizione delle Commissioni di accesso, impongono che la composizione dei Consigli territoriali di disciplina sia quantomeno ispirata agli stessi criteri di specialità che hanno indotto il legislatore a fissare i requisiti e le qualifiche professionali necessari a far parte della Commissione di esame di avvocato.

Non è fuori luogo, al riguardo, evidenziare come il D.Lgs. n. 249/2006 in tema di provvedimenti disciplinari a carico dei Notai (e dunque di una categoria professionale prossima a quella degli avvocati non solo per le regole deontologiche) abbia istituito apposite Commissioni Amministrative Regionali che, lungi dall'essere "aperte" a chicchessia, sono invece composte da un magistrato con funzioni di Presidente nonché da iscritti all'Albo.

Per quanto precede la surrettizia introduzione della previsione che i Consigli territoriali di disciplina possano essere composti da qualsiasi soggetto non iscritto all'Albo, senza limitazione alcuna ne' in ordine al numero ne' in ordine al possesso di minimi requisiti morali e professionali, si rivela una scelta dell'Autorità regolamentare del tutto immotivata oltretché illogica che, di nuovo, connota la disciplina secondaria in maniera inammissibilmente innovativa perché non sorretta da puntuale abilitazione legislativa e quindi, in violazione

Il sottoscritto avv. Maria Lucia Lauriola delega i proff. avv. ti. Vincenzo Cerulli Irelli, Angelo Clarizia, Giuseppe Colavitti, Guido Greco, Roberto Mastroianni, Giuseppe Morbidelli e Federico Tedeschini, a rappresentarlo e difenderlo, anche disgiuntamente, nel presente giudizio, conferendo loro ogni più ampio potere di legge, ed elegge domicilio presso lo studio del prof. avv. Vincenzo Cerulli Irelli in Roma, Via Dora n. 1

M. Lucia Lauriola
Firma

PER AUTENTICA

V. Cerulli Irelli

dell'art. 17, comma 2, L. n. 400/1988, eccedente i limiti dall'autorizzazione conferita per la riforma degli ordinamenti professionali oltreché inidonea a giustificare determinazioni governative che malcelano il fine di limitare l'autonomia che deve essere riconosciuta a quei Consigli dell'Ordine espressivi di competenze professionali che trovano protezione nella Carta Costituzionale. Come si ricava dall'art. 33, comma 5, che fissa il principio dell'esame di Stato per l'accesso alla professione, con ciò riconoscendo un ruolo pubblicistico ai Consigli dell'Ordine e dall'art. 118, comma 4, Cost., che sancisce il principio di "sussidiarietà orizzontale", che i Consigli dell'Ordine contribuiscono ad invertere in concreto.

IX. Eccesso di potere per irragionevolezza, illogicità, carenza e/o erroneità dei presupposti, difetto di istruttoria, travisamento di atti e di fatti, contraddittorietà ed arbitrarietà nella parte in cui il D.P.R. n. 137/2012 accorpa più ordinamenti professionali.

Sotto differente profilo, appare quanto mai illegittima (avuto riguardo al vizio di eccesso di potere per irragionevolezza ed illogicità) – oltreché sprovvisto della relativa copertura normativa di base – la scelta effettuata dall'esecutivo con il regolamento impugnato di accorpare in un unico testo regolamentare più ordinamenti professionali.

Ed invero, il regolamento in delegificazione detta un *corpus* di disposizioni valide per tutte le categorie libero-professionali. Solamente

Il sottoscritto avv. Diomira La Torre delega i proff. avv.ti. Vincenzo Cerulli Irelli, Angelo Clarizia, Giuseppe Colavitti, Guido Greco, Roberto Mastroianni, Giuseppe Morbidelli e Federico Tedeschini, a rappresentarlo e difenderlo, anche disgiuntamente, nel presente giudizio, conferendo loro ogni più ampio potere di legge, ed elegge domicilio presso lo studio del prof. avv. Vincenzo Cerulli Irelli in Roma, Via Dora n. 1

Firma

Diomira La Torre

PER AUTENTICA

V. Cerulli Irelli

alcuni articoli del D.P.R. n. 137/2012, sono destinati a tener conto delle specificità della professione forense: si tratta degli artt. 9 e 10, i quali disciplinano il domicilio professionale degli avvocati e il tirocinio per l'accesso alla professione legale.

Ebbene, se si pongono in raffronto l'angusto ambito di questi due articoli con il ben più vasto respiro della riforma avviata con l'art. 3 del D.L. n. 138/2011 e con la necessità di contemperare il perseguito interesse all'apertura del mercato delle professioni con la necessità di considerare la "specificità della funzione difensiva" e la "primaria rilevanza giuridica e sociale dei diritti alla cui tutela essa è preposta" la stessa scelta del Governo di non adottare per la professione forense uno specifico regolamento appare viziata per irragionevolezza.

Del resto, ulteriori elementi sintomatici del vizio (dimostrati dalla necessità di adottare per la professione forense una disciplina specifica) si traggono proprio dalle disposizioni autorizzative della delegificazione.

L'art. 3, comma 5, del D.L. n. 138/2011, nell'avviare il procedimento di delegificazione, non a caso prevede che *"gli ordinamenti professionali [al plurale] dovranno essere riformati entro 12 mesi"*. Menzionando gli "ordinamenti professionali", il legislatore ha chiaramente manifestato l'esigenza di una disciplina che tenesse conto della eventuale specificità delle singole professioni (mentre non è significativo il riferimento al "decreto" - al singolare - del Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 17 della L. n. 400/1988, perché con tale espressione si identifica, chiaramente, un "tipo" di fonte e non già

Il sottoscritto avv.
Sandro Mondelli
delega i proff. avv.ti.
Vincenzo Cerulli Irelli,
Angelo Clarizia,
Giuseppe Colavitti,
Guido Greco, Roberto
Mastroianni, Giuseppe
Morbidelli e Federico
Tedeschini, a
rappresentarlo e
difenderlo, anche
disgiuntamente, nel
presente giudizio,
conferendo loro ogni
più ampio potere di
legge, ed elegge
domicilio presso lo
studio del prof. avv.
Vincenzo Cerulli Irelli
in Roma, Via Dora n. 1

Firma

PER AUTENTICA

un singolo e concreto atto a tale "tipo" appartenente).
Conseguentemente, il D.P.R. n. 137/2012 appare viziato nella parte in cui non prevede, per la professione forense, norme particolari quantomeno relativamente:

- all'articolazione dell'Ordine in ordini territoriali delineati in relazione agli ambiti geografici che compongono i distretti giudiziari e/o l'area di competenza dei Tribunali;

- alla possibilità di svolgere pubblicità informativa, anche in riferimento alle particolari esigenze di tutela dell'affidamento della collettività quanto allo svolgimento della difesa tecnica in giudizio e degli obblighi di segretezza e riservatezza;

- relativamente all'obbligo di formazione continua, ancora in riferimento alla primaria rilevanza giuridica e sociale della difesa tecnica in giudizio dei diritti;

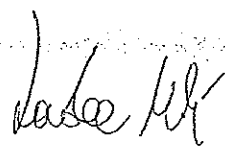
- al procedimento disciplinare, anche in ragione delle condotte che, per la specificità della professione forense, debbono avere rilevanza disciplinare.

P.Q.M.

Si chiede che codesto ecc. mo TAR, respinte ogni contraria istanza, annulli il regolamento impugnato nella sua totalità o comunque negli art. 3, commi 1 e 2; art. 4, comma 3; art. 5, comma 2; art. 6, commi 1, 3, 9 e 10; art. 7, commi 2, 3 e 4; art. 8, commi 2, 3, 4, e 8; art. 10, commi 1, 2 e 5, previa se del caso sottoposizione alla Corte Costituzionale della questione di illegittimità costituzionale dell'art. 3, co. 5, d.l. n. 138/2011 con ogni conseguenza di ragione e di legge.

Il sottoscritto avv. Loredana Nicolè delega i proff. avv. ti. Vincenzo Cerulli Irelli, Angelo Clarizia, Giuseppe Colavitti, Guido Greco, Roberto Mastroianni, Giuseppe Morbidelli e Federico Tedeschini, a rappresentarlo e difenderlo, anche disgiuntamente, nel presente giudizio, conferendo loro ogni più ampio potere di legge, ed elegge domicilio presso lo studio del prof. avv. Vincenzo Cerulli Irelli in Roma, Via Dora n. 1

Firma



PER AUTENTICA



Con salvezza di spese ed onorari.

Contributo unificato assolto.

Roma, 13.11.2012

prof. avv. Vincenzo Cerulli Irelli

prof. avv. Angelo Clarizia

prof. avv. Giuseppe Colavitti

prof. avv. Guido Greco

prof. avv. Roberto Mastroianni

prof. avv. Giuseppe Morbidelli

prof. avv. Federico Tedeschini

Il sottoscritto avv.
Antonio Vergura
delega i proff. avv. ti.
Vincenzo Cerulli Irelli,
Angelo Clarizia,
Giuseppe Colavitti,
Guido Greco, Roberto
Mastroianni, Giuseppe
Morbidelli e Federico
Tedeschini, a
rappresentarlo e
difenderlo, anche
disgiuntamente, nel
presente giudizio,
conferendo loro ogni
più ampio potere di
legge, ed elegge
domicilio presso lo
studio del prof. avv.
Vincenzo Cerulli Irelli
in Roma, Via Dora n. 1

Firma

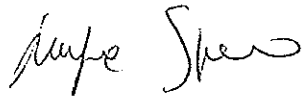
PER AUTENTICA

Relata di notifica

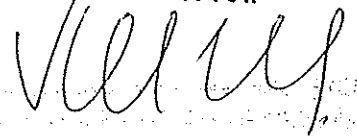
Io sottoscritto ufficiale giudiziario ho notificato il suesteso atto con deleghe a margine e in calce per conto dei ricorrenti indicati in epigrafe, come sopra rappresentati e difesi, consegnandone copia conforme a:

Il sottoscritto avv. Luigia Spano delega i proff. avv.ti. Vincenzo Cerulli Irelli, Angelo Clarizia, Giuseppe Colavitti, Guido Greco, Roberto Mastroianni, Giuseppe Morbidelli e Federico Tedeschini, a rappresentarlo e difenderlo, anche disgiuntamente, nel presente giudizio, conferendo loro ogni più ampio potere di legge, ed elegge domicilio presso lo studio del prof. avv. Vincenzo Cerulli Irelli in Roma, Via Dora n. 1

Firma



PER AUTENTICA



- 1) Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente *p.t.*, nella sede in Palazzo Chigi - Piazza Colonna,

370 - 00187 ROMA

**2) Ministero della Giustizia, in persona del Ministro p.t. , nella
sede in Via Arenula n. 70 - 00186 Roma**

Il sottoscritto avv.
Nadia Di Sabato
delega i proff. avv.ti.
Vincenzo Cerulli Irelli,
Angelo Clarizia,
Giuseppe Colavitti,
Guido Greco, Roberto
Mastroianni, Giuseppe
Morbidei e Federico
Tedeschini, a
rappresentarlo e
difenderlo, anche
disgiuntamente, nel
presente giudizio,
conferendo loro ogni
più ampio potere di
legge, ed elegge
domicilio presso lo
studio del prof. avv.
Vincenzo Cerulli Irelli
in Roma, Via Dora n. 1

**3) Consiglio Nazionale degli agrotecnici e degli agrotecnici
laureati, in persona del Presidente p.t. , presso il Ministero
della Giustizia, in persona del Ministro p.t. , nella sede in Via
Arenula n. 70 - 00186 Roma**

Firma


PER AUTENTICA


Il sottoscritto avv.
Sante Centonza delega
i proff. avv.ti.
Vincenzo Cerulli Irelli,
Angelo Clarizia,
Giuseppe Colavitti,
Guido Greco, Roberto
Mastroianni, Giuseppe
Morbideilli e Federico
Tedeschini, a
rappresentarlo e
difenderlo, anche
disgiuntamente, nel
presente giudizio,
conferendo loro ogni
più ampio potere di
legge, ed elegge
domicilio presso lo
studio del prof. avv.
Vincenzo Cerulli Irelli
in Roma, Via Dora n. 1

Firma

Sante Centonza

PER AUTENTICA

V. Cerulli

Il sottoscritto avv.
Stefania Santoro
delega i proff. avv.ti.
Vincenzo Cerulli Irelli,
Angelo Clarizia,
Giuseppe Colavitti,
Guido Greco, Roberto
Mastroianni, Giuseppe
Morbidelli e Federico
Tedeschini, a
rappresentarlo e
difenderlo, anche
disgiuntamente, nel
presente giudizio,
conferendo loro ogni
più ampio potere di
legge, ed elegge
domicilio presso lo
studio del prof. avv.
Vincenzo Cerulli Irelli
in Roma, Via Dora n. 1.

Firma Stef Santoro

PER AUTENTICA

Valluy

Il sottoscritto avv.
Michele Caputo
delega i proff. avv.ti.
Vincenzo Cerulli Irelli,
Angelo Clarizia,
Giuseppe Colavitti,
Guido Greco, Roberto
Mastroianni, Giuseppe
Morbidegli e Federico
Tedeschini, a
rappresentarlo e
difenderlo, anche
disgiuntamente, nel
presente giudizio,
conferendo loro ogni
più ampio potere di
legge, ed elegge
domicilio presso lo
studio del prof. avv.
Vincenzo Cerulli Irelli
in Roma, Via Dora n. 1

Firma

PER AUTENTICA

[Handwritten signature]

Il sottoscritto avv.
Eleonora Salvemini
delega i proff. avv.ti.
Vincenzo Cerulli Irelli,
Angelo Clarizia,
Giuseppe Colavitti,
Guido Greco, Roberto
Mastroianni, Giuseppe
Morbidelli e Federico
Tedeschini, a
rappresentarlo e
difenderlo, anche
disgiuntamente, nel
presente giudizio,
conferendo loro ogni
più ampio potere di
legge, ed elegge
domicilio presso lo
studio del prof. avv.
Vincenzo Cerulli Irelli
in Roma, Via Dora n. 1

Firma



PER AUTENTICA



Il sottoscritto avv.
Gabriella Cerrone
delega i proff. avv. ti.
Vincenzo Cerulli Irelli,
Angelo Clarizia,
Giuseppe Colavitti,
Guido Greco, Roberto
Mastroianni, Giuseppe
Morbidei e Federico
Tedeschini, a
rappresentarlo e
difenderlo, anche
disgiuntamente, nel
presente giudizio,
conferendo loro ogni
più ampio potere di
legge, ed elegge
domicilio presso lo
studio del prof. avv.
Vincenzo Cerulli Irelli
in Roma, Via Dora n. 1

Firma

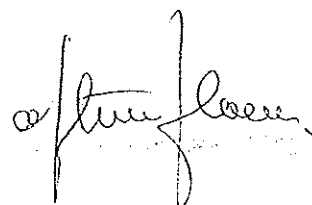


PER AUTENTICA

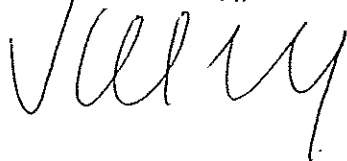


Il sottoscritto avv.
Gaetano Falcone
delega i proff. avv.ti.
Vincenzo Cerulli Irelli,
Angelo Clarizia,
Giuseppe Colavitti,
Guido Greco, Roberto
Mastroianni, Giuseppe
Morbidelli e Federico
Tedeschini, a
rappresentarlo e
difenderlo, anche
disgiuntamente, nel
presente giudizio,
conferendo loro ogni
più ampio potere di
legge, ed elegge
domicilio presso lo
studio del prof. avv.
Vincenzo Cerulli Irelli
in Roma, Via Dora n. 1

Firma



PER AUTENTICA



Il sottoscritto avv.
Antonella Armiento
delega i proff. avv.ti.
Vincenzo Cerulli Irelli,
Angelo Clarizia,
Giuseppe Colavitti,
Guido Greco, Roberto
Mastroianni, Giuseppe
Morbidelli e Federico
Tedeschini, a
rappresentarlo e
difenderlo, anche
disgiuntamente, nel
presente giudizio,
conferendo loro ogni
più ampio potere di
legge, ed elegge
domicilio presso lo
studio del prof. avv.
Vincenzo Cerulli Irelli
in Roma, Via Dora n. 1

Firma



PER AUTENTICA

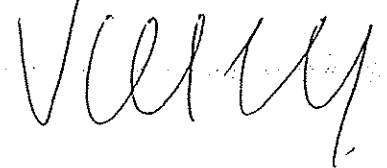


Il sottoscritto avv.
Sergio Cusmai delega i
proff. avv.ti. Vincenzo
Cerulli Irelli, Angelo
Clarizia, Giuseppe
Colavitti, Guido
Greco, Roberto
Mastroianni, Giuseppe
Morbidei e Federico
Tedeschini, a
rappresentarlo e
difenderlo, anche
disgiuntamente, nel
presente giudizio,
conferendo loro ogni
più ampio potere di
legge, ed elegge
domicilio presso lo
studio del prof. avv.
Vincenzo Cerulli Irelli
in Roma, Via Dora n. 1

Firma



PER AUTENTICA



Il sottoscritto avv.
Raffaella Di Biase
delega i proff. avv.ti.
Vincenzo Cerulli Irelli,
Angelo Clarizia,
Giuseppe Colavitti,
Guido Greco, Roberto
Mastroianni, Giuseppe
Morbidelli e Federico
Tedeschini, a
rappresentarlo e
difenderlo, anche
disgiuntamente, nel
presente giudizio,
conferendo loro ogni
più ampio potere di
legge, ed elegge
domicilio presso lo
studio del prof. avv.
Vincenzo Cerulli Irelli
in Roma, Via Dora n. 1

Firma
Raffaella Di Biase

PER AUTENTICA

Vincenzo

Il sottoscritto avv.
Rosanna Scarano
delega i proff. avv.ti.
Vincenzo Cerulli Irelli,
Angelo Clarizia,
Giuseppe Colavitti,
Guido Greco, Roberto
Mastroianni, Giuseppe
Morbidei e Federico
Tedeschini, a
rappresentarlo e
difenderlo, anche
disgiuntamente, nel
presente giudizio,
conferendo loro ogni
più ampio potere di
legge, ed elegge
domicilio presso lo
studio del prof. avv.
Vincenzo Cerulli Irelli
in Roma, Via Dora n. 1

Firma



PER AUTENTICA



PROCURA

Il sottoscritto avv. Paolo Giuggioli delega i proff. avv.ti. Vincenzo Cerulli Irelli, Angelo Clarizia, Giuseppe Colavitti, Guido Greco, Roberto Mastroianni, Giuseppe Morbidelli e Federico Tedeschini a rappresentarlo e difenderlo, anche disgiuntamente, nel presente giudizio, conferendo loro ogni più ampio potere di legge, ed elegge domicilio presso lo studio del prof. avv. Vincenzo Cerulli Irelli in Roma, Via Dora n. 1

12 NOV. 2012



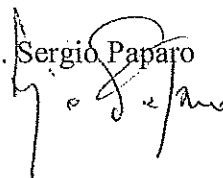
PER AUTENTICA



PROCURA

Il sottoscritto Avv. Sergio Paparo delega i Proff. Avv.ti. Vincenzo Cerulli Irelli, Angelo Clarizia, Giuseppe Colavitti, Guido Greco, Roberto Mastroianni, Giuseppe Morbidelli e Federico Tedeschini a rappresentarlo e difenderlo, anche disgiuntamente, nel presente giudizio, conferendo loro ogni più ampio potere di legge, ed elegge domicilio presso lo studio del Prof. Avv. Vincenzo Cerulli Irelli in Roma, Via Dora n. 1

Avv. Sergio Paparo



PER AUTENTICA

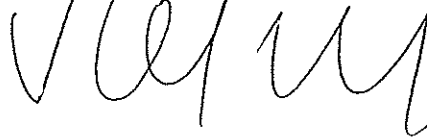


PROCURA

Il sottoscritto avv. Alessandro Garibotti n. Lucca il 14.9.1949 res. Bagni di Lucca, Via Lima 44, C. Fisc: GRBLSN49P14E715E, delega i proff. avv.ti. Vincenzo Cerulli Irelli, Angelo Clarizia, Giuseppe Colavitti, Guido Greco, Roberto Mastroianni, Giuseppe Morbidelli e Federico Tedeschini a rappresentarlo e difenderlo, anche disgiuntamente, nel presente giudizio, conferendo loro ogni più ampio potere di legge, ed elegge domicilio presso lo studio del prof. avv. Vincenzo Cerulli Irelli in Roma, Via Dora n. 1.

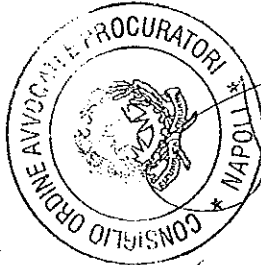
Avv. Alessandro Garibotti

PER AUTENTICA



PROCURA

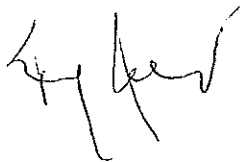
Il sottoscritto avv. Francesco Caia, Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Napoli, delega i proff. avv.ti. Vincenzo Cerulli Irelli, Angelo Clarizia, Giuseppe Colavitti, Guido Greco, Roberto Mastroianni, Giuseppe Morbidelli e Federico Tedeschini a rappresentarlo e difenderlo, anche disgiuntamente, nel presente giudizio, conferendo loro ogni più ampio potere di legge, ed elegge domicilio presso lo studio del prof. avv. Vincenzo Cerulli Irelli in Roma, Via Dora n. 1



PER AUTENTICA

PROCURA

Il sottoscritto avv. Pierluigi TIRALE con studio in Brescia Via Moretto n. 12, C.F: TRLPLG42HO7B157Y, delega i proff. avv.ti. Vincenzo Cerulli Irelli, Angelo Clarizia, Giuseppe Colavitti, Guido Greco, Roberto Mastroianni, Giuseppe Morbidelli e Federico Tedeschini a rappresentarlo e difenderlo, anche disgiuntamente, nel presente giudizio, conferendo loro ogni più ampio potere di legge, ed elegge domicilio presso lo studio del prof. avv. Vincenzo Cerulli Irelli in Roma, Via Dora n. 1



PER AUTENTICA





PROCURA

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Pescara in persona del legale rappresentante *p.t.*, avv. Donato Di Campli giusta delibera del 31.10.2012 delega i proff. avv.ti. Vincenzo Cerulli Irelli, Angelo Clarizia, Giuseppe Colavitti, Guido Greco, Roberto Mastroianni, Giuseppe Morbidelli e Federico Tedeschini, a rappresentare e difendere, anche disgiuntamente, il suddetto Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Pescara nel presente giudizio, conferendo loro ogni più ampio potere di legge, ed elegge domicilio presso lo studio del prof. avv. Vincenzo Cerulli Irelli in Roma, Via Dora n. 1

Il Presidente *p.t.*

Avv. Donato Di Campli

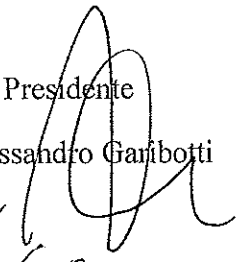
PER AUTENTICA

PROCURA

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Lucca, in persona del legale rappresentante *p.t.*, avv. Alessandro Garibotti n. Lucca il 14.9.1949 res. Bagni di Lucca, Via Lima 44, C. Fisc: GRBLSN49P14E715E, giusta delibera del 19.10.2012, delega i proff. avv.ti. Vincenzo Cerulli Irelli, Angelo Clarizia, Giuseppe Colavitti, Guido Greco, Roberto Mastroianni, Giuseppe Morbidelli e Federico Tedeschini, a rappresentare e difendere, anche disgiuntamente, il suddetto Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Lucca nel presente giudizio, conferendo loro ogni più ampio potere di legge, ed elegge domicilio presso lo studio del prof. avv. Vincenzo Cerulli Irelli in Roma, Via Dora n. 1.

Il Presidente

Avv. Alessandro Garibotti


PER AUTENTICA


PROCURA AD LITEM

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Avellino (C.F. 80008230643), in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore avv. Fabio Benigni (C.F. BNGFBA74H21A509D), giusta delibera dell'8 novembre 2012, conferisce ai Proff.ri Avv.ti Vincenzo Cerulli Irelli, Angelo Clarizia, Giuseppe Colavitti, Guido Greco, Roberto Mastroianni, Giuseppe Morbidelli e Federico Tedeschini, mandato a rappresentarlo e difenderlo, anche disgiuntamente, nel presente giudizio, conferendo loro ogni più ampio potere di legge ed autorizzandoli al trattamento dei dati personali nel rispetto della vigente normativa in materia di privacy. Elegge domicilio presso lo Studio del Prof. Avv. Vincenzo Cerulli Irelli in Roma alla via Dora n. 1.



Ordine degli Avvocati Avellino
Il Presidente
- Avv. Fabio Benigni -

PER AUTENTICA

PROCURA

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli, in persona del legale rappresentante *p.t.*, avv. Francesco Caia, giusta delibera del 6/11/2012, delega i proff. avv.ti. Vincenzo Cerulli Irelli, Angelo Clarizia, Giuseppe Colavitti, Guido Greco, Roberto Mastroianni, Giuseppe Morbidelli e Federico Tedeschini, a rappresentare e difendere, anche disgiuntamente, il suddetto Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli nel presente giudizio, conferendo loro ogni più ampio potere di legge, ed elegge domicilio presso lo studio del prof. avv. Vincenzo Cerulli Irelli in Roma, Via Dora n. 1



PER AUTENTICA

PROCURA

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di MONDOVI', in persona del legale rappresentante *p.t.*, avv. Piero Jemina, giusta delibera n. 16/C del 7/11/2012, delega i proff. avv.ti. Vincenzo Cerulli Irelli, Angelo Clarizia, Giuseppe Colavitti, Guido Greco, Roberto Mastroianni, Giuseppe Morbidelli e Federico Tedeschini, a rappresentare e difendere, anche disgiuntamente, il suddetto Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Mondovì nel presente giudizio, conferendo loro ogni più ampio potere di legge, ed elegge domicilio presso lo studio del prof. avv. Vincenzo Cerulli Irelli in Roma, Via Dora n. 1.

Mondovì, li 7/11/2012

IL PRESIDENTE
Avv. Piero Jemina
IL PRESIDENTE
Avv. Piero JEMINA

PER AUTENTICA

PROCURA

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Massa Carrara, in persona del legale rappresentante *p.t.*, avv. Salvatore Gioè, giusta delibera del 24 Ottobre 2012, delega i proff. avv.ti. Vincenzo Cerulli Irelli, Angelo Clarizia, Giuseppe Colavitti, Guido Greco, Roberto Mastroianni, Giuseppe Morbidelli e Federico Tedeschini, a rappresentare e difendere, anche disgiuntamente, il suddetto Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Massa Carrara nel presente giudizio, conferendo loro ogni più ampio potere di legge, ed elegge domicilio presso lo studio del prof. avv. Vincenzo Cerulli Irelli in Roma, Via Dora n. 1

IL PRESIDENTE
(Avv. Salvatore Gioè)



PER AUTENTICA

ORDINE FORENSE DI FORLÌ CESENA

PALAZZO DI GIUSTIZIA
Piazza C. Beccaria, 1 - 47121 FORLÌ

PROCURA

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Forlì Cesena in persona del legale rappresentante *p.t.*, Avv. Emanuele Prati, giusta delibera del 24/10/2012, delega i proff. avv.ti. Vincenzo Cerulli Irelli, Angelo Clarizia, Giuseppe Colavitti, Guido Greco, Roberto Mastroianni, Giuseppe Morbidelli e Federico Tedeschini, a rappresentare e difendere, anche disgiuntamente, il suddetto Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Forlì Cesena nel presente giudizio, conferendo loro ogni più ampio potere di legge, ed elegge domicilio presso lo studio del Prof. Avv. Vincenzo Cerulli Irelli in Roma, Via Dora n. 1.

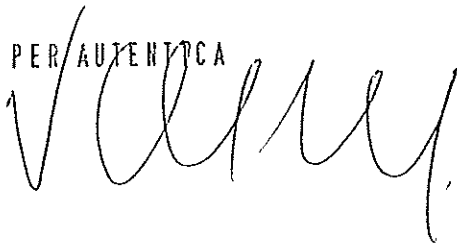
Forlì, 07/11/2012

Il Presidente e legale rappresentante

Avv. Emanuele Prati



PER AUTENTICA





PROCURA

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Crema, in persona del Presidente legale rappresentante avv. Ermete Aiello, giusta delibera del 6 novembre 2012, delega i proff. avv.ti. Vincenzo Cerulli Irelli, Angelo Clarizia, Giuseppe Colavitti, Guido Greco, Roberto Mastroianni, Giuseppe Morbidelli e Federico Tedeschini, a rappresentare e difendere, anche disgiuntamente, il suddetto Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di *** nel presente giudizio, conferendo loro ogni più ampio potere di legge, ed elegge domicilio presso lo studio del prof. avv. Vincenzo Cerulli Irelli in Roma, Via Dora n. 1.

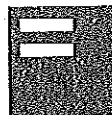
Ordine degli Avvocati
di CREMA
Il Presidente
Avv. ERMETE AIELLO

PER AUTENTICA

Piazza Tribunale, 1
Palazzo di Giustizia
3° piano, stanza 344
I - 39100 Bolzano (BZ)
www.ordineavvocati.bz.it

Gerichtsplatz 1
Justizpalast
3. Stock, Zimmer 344
I - 39100 Bozen (BZ)
www.anwaltskammer.bz.it

Tel. +39 0471 28 22 21
Fax +39 0471 27 22 29
info@ordineavvocati.bz.it
info@anwaltskammer.bz.it
C.F./Steuer-Nr. 80900070211



ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BOLZANO
RECHTSANWALTSKAMMER BOZEN

PROCURA

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bolzano, in persona del legale rappresentante *p.t.*, avv. Andrea Pallaver, giusta delibera n. 1 del 09.11.2012, delega i proff. avv.ti. Vincenzo Cerulli Irelli, Angelo Clarizia, Giuseppe Colavitti, Guido Greco, Roberto Mastroianni, Giuseppe Morbidelli e Federico Tedeschini, a rappresentare e difendere, anche disgiuntamente, il suddetto Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bolzano nel presente giudizio, conferendo loro ogni più ampio potere di legge, ed elegge domicilio presso lo studio del prof. avv. Vincenzo Cerulli Irelli in Roma, Via Dora n. 1.

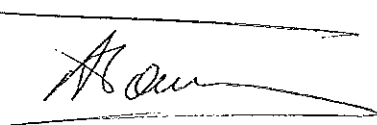
Il Presidente
Avv. Andrea Pallaver



PER AUTENTICA
[Handwritten signature]

PROCURA

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Genova in persona del legale rappresentante *p.t.*, avv. Alessandro Vaccaro giusta delibera del 8/11/2012, delega i proff. avv.ti Vincenzo Cerulli Irelli, Angelo Clarizia, Giuseppe Colavitti, Guido Greco, Roberto Mastroianni, Giuseppe Morbidelli e Federico Tedeschini, a rappresentare e difendere, anche disgiuntamente, il suddetto Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Genova nel presente giudizio, conferendo loro ogni più ampio potere di legge, ed elegge domicilio presso lo studio del prof. avv. Vincenzo Cerulli Irelli in Roma, Via Dora n. 1



PER AUTENTICA




ORDINE DEGLI AVVOCATI
LANCIANO

PROCURA

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Lanciano, *con sede in via Fiume n. 14 66034 Lanciano (CH), P.Iva e C.F. 01268620695* in persona del legale rappresentante *p.t.* avv. Sandro Sala nato a Lanciano il 10/02/1962, ed ivi residente C.F. SLA SDR 62B10 E435K giusta delibera del 9 novembre 2012, delega i proff. avv.ti. Vincenzo Cerulli Irelli, Angelo Clarizia, Giuseppe Colavitti, Guido Greco, Roberto Mastroianni, Giuseppe Morbidelli e Federico Tedeschini, a rappresentare e difendere, anche disgiuntamente, il suddetto Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Lanciano nel presente giudizio, conferendo loro ogni più ampio potere di legge, ed elegge domicilio presso lo studio del prof. avv. Vincenzo Cerulli Irelli in Roma, Via Dora n. 1

Lanciano li 09 novembre 2012

Presidente Ordine Avvocati Lanciano

Avv. Sandro Sala

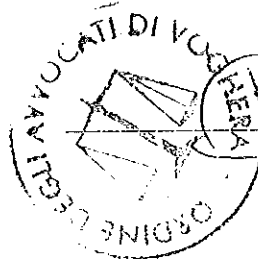
PER AUTENTICA

PROCURA

Il Consiglio dell'ordine degli Avvocati di Voghera in persona del legale rappresentante p.t., Avv. Paolo Zambianchi, giusta delibera dell'08 Novembre 2012, delega i Proff. Avv.ti Vincenzo Cerulli Irelli, Angelo Clarizia, Giuseppe Colavitti, Guido Greco, Roberto Mastroianni, Giuseppe Morbitelli e Federico Tedeschini, a rappresentare e difendere, anche disgiuntamente, il suddetto Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Voghera nel presente giudizio, conferendo loro ogni più ampio potere di legge, ed elegge domicilio presso lo studio del Prof. Avv. Vincenzo Cerulli Irelli in Roma - Via Dora N°1.

Il Presidente del C.O.A. di Voghera

Avv. Paolo Zambianchi



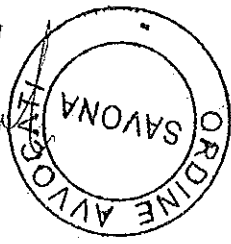
[Handwritten signature of Paolo Zambianchi]
[Handwritten signature]
PER AUTENTICA

PROCURA

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Savona, in persona del legale rappresentante *p.t.*, avv. Fabio Cardone, giusta delibera del 09 novembre 2012, delega i proff. avv.ti. Vincenzo Cerulli Irelli, Angelo Clarizia, Giuseppe Colavitti, Guido Greco, Roberto Mastroianni, Giuseppe Morbidelli e Federico Tedeschini, a rappresentare e difendere, anche disgiuntamente, il suddetto Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Savona nel presente giudizio, conferendo loro ogni più ampio potere di legge, ed elegge domicilio presso lo studio del prof. avv. Vincenzo Cerulli Irelli in Roma, Via Dora n. 1.

Avv. Fabio Cardone

Nella qualità



ORDINE AVVOCATI SAVONA

PER AUTENTICA

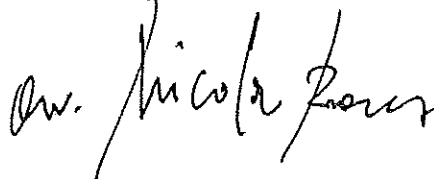


PROCURA

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Matera (cod. fisc. 80004240778), in persona del legale rappresentante *p.t.*, il Presidente Avv. Nicola Rocco, giusta delibera del 9.11.2012, delega i proff. avv.ti. Vincenzo Cerulli Irelli, Angelo Clarizia, Giuseppe Colavitti, Guido Greco, Roberto Mastroianni, Giuseppe Morbidelli e Federico Tedeschini, a rappresentare e difendere, anche disgiuntamente, il suddetto Consiglio dell'Ordine nel presente giudizio, conferendo loro ogni più ampio potere di legge, ed elegge domicilio presso lo studio del prof. avv. Vincenzo Cerulli Irelli in Roma, Via Dora n. 1

Il Presidente

Avv. Nicola Rocco



PER AUTENTICA



PROCURA

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torre Annunziata, in persona del legale rappresentante *p.t.*, Avv. Gennaro Torrese, giusta delibera del 5 novembre 2012, delega i proff. avv.ti. Vincenzo Cerulli Irelli, Angelo Clarizia, Giuseppe Colavitti, Guido Greco, Roberto Mastroianni, Giuseppe Morbidelli e Federico Tedeschini, a rappresentare e difendere, anche disgiuntamente, il suddetto Consiglio dell'Ordine degli avvocati nel presente giudizio, conferendo loro ogni più ampio potere di legge, ed elegge domicilio presso lo studio del prof. avv. Vincenzo Cerulli Irelli in Roma, Via Dora n. 1

IL PRESIDENTE

AW GENNARO TORRESE

Autenticato

V. Cerulli Irelli



**CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI
PALAZZO DI GIUSTIZIA**

15011 ACQUI TERME (AL)

PROCURA

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Acqui Terme, in persona del presidente e legale rappresentante *p.t.*, avv. Pietro (detto Piero) PIRODDI, giusta delibera del 6/11/2012, delega i proff. avv.ti. Vincenzo Cerulli Irelli, Angelo Clarizia, Giuseppe Colavitti, Guido Greco, Roberto Mastroianni, Giuseppe Morbidelli e Federico Tedeschini, a rappresentare e difendere, anche disgiuntamente, il suddetto Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Acqui Terme nel presente giudizio, conferendo loro ogni più ampio potere di legge, ed elegge domicilio presso lo studio del prof. avv. Vincenzo Cerulli Irelli in Roma, Via Dora n. 1

Piero Piroddi

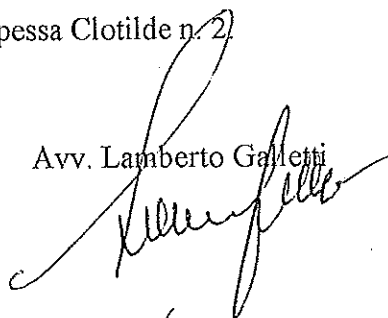
PER AUTENTICA

[Signature]

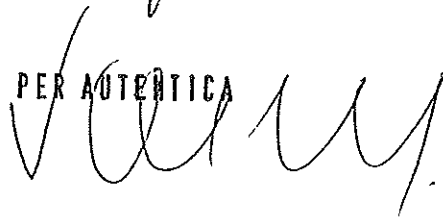
PROCURA

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Prato, in persona del legale rappresentante *p.t.*, avv. Avv. Lamberto Galletti, giusta delibera n. 27 del 07.11.2012, delega i proff. avv.ti. Angelo Clarizia, Vincenzo Cerulli Irelli, Giuseppe Colavitti, Guido Greco, Roberto Mastroianni, Giuseppe Morbidelli e Federico Tedeschini, a rappresentare e difendere, anche disgiuntamente, il suddetto Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Prato nel presente giudizio, conferendo loro ogni più ampio potere di legge, ed elegge domicilio presso lo studio del prof. avv. Angelo Clarizia in Roma, Via Principessa Clotilde n. 2.

Avv. Lamberto Galletti



PER AUTENTICA



PROCURA

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Firenze, in persona del legale rappresentante *p.t.*, Avv. Sergio Paparo, giusta delibera n. 2 del 07.11.2012, delega i Proff. Avv.ti. Vincenzo Cerulli Irelli, Angelo Clarizia, Giuseppe Colavitti, Guido Greco, Roberto Mastroianni, Giuseppe Morbidelli e Federico Tedeschini, a rappresentare e difendere, anche disgiuntamente, il suddetto Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Firenze nel presente giudizio, conferendo loro ogni più ampio potere di legge, ed elegge domicilio presso lo studio del prof. avv. Vincenzo Cerulli Irelli in Roma, Via Dora n. 1.

Il Presidente
Avv. Sergio Paparo

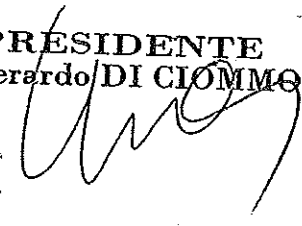
PER AUTENTICA



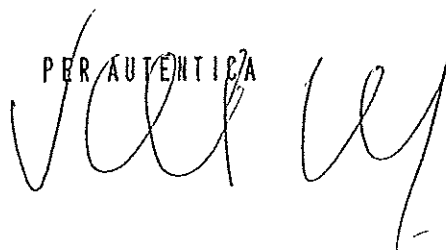
PROCURA

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Melfi, in persona del legale rappresentante *p.t.*, Avv. Gerardo Di Ciommo, giusta delibera del 06.11.2012, delega i proff. avv.ti Vincenzo Cerulli Irelli, Angelo Clarizia, Giuseppe Colavitti, Guido Greco, Roberto Mastroianni, Giuseppe Morbidelli e Federico Tedeschini, a rappresentare e difendere, anche disgiuntamente, il suddetto Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Melfi nel presente giudizio, conferendo loro ogni più ampio potere di legge, ed elegge domicilio presso lo studio del Prof. Avv. Vincenzo Cerulli Irelli in Roma, Via Dora n.1.

IL PRESIDENTE
Avv. Gerardo DI CIOMMO



PER AUTENTICA

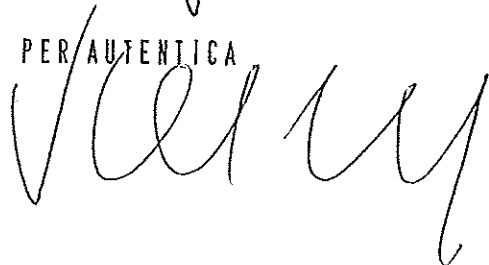


PROCURA

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Modena, in persona del legale rappresentante *p.t.*, avv. Uber Trevisi, giusta delibera del 9.11.2012, delega i proff. avv.ti. Vincenzo Cerulli Irelli, Angelo Clarizia, Giuseppe Colavitti, Guido Greco, Roberto Mastroianni, Giuseppe Morbidelli e Federico Tedeschini, a rappresentare e difendere, anche disgiuntamente, il suddetto Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Modena, nel presente giudizio, conferendo loro ogni più ampio potere di legge, ed elegge domicilio presso lo studio del prof. avv. Vincenzo Cerulli Irelli in Roma, Via Dora n. 1

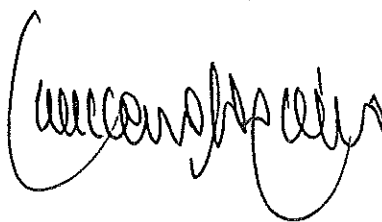
ORDINE AVVOCATI MODENA
II/Presidente
(avv. Uber Trevisi)

PER AUTENTICA

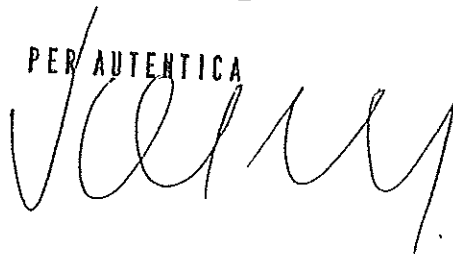


PROCURA

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Trani, in persona del legale rappresentante *p.t.*, avv. Francesco Logrieco (nato l'8/9/1958 a Molfetta), giusta delibera n. ~~178~~ del 09/11/2012, delega i proff. avv.ti. Vincenzo Cerulli Irelli, Angelo Clarizia, Giuseppe Colavitti, Guido Greco, Roberto Mastroianni, Giuseppe Morbidelli e Federico Tedeschini, a rappresentare e difendere, anche disgiuntamente, il suddetto Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Trani nel presente giudizio, conferendo loro ogni più ampio potere di legge, ed elegge domicilio presso lo studio del prof. avv. Vincenzo Cerulli Irelli in Roma, Via Dora n. 1

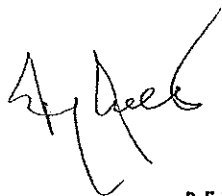


PER AUTENTICA

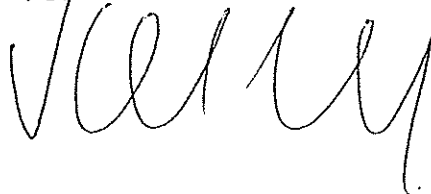


PROCURA

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Brescia, in persona del legale rappresentante *p.t.*, il Presidente avv. Pierluigi TIRALE, giusta delibera del 9.11.2012, delega i proff. avv.ti. Vincenzo Cerulli Irelli, Angelo Clarizia, Giuseppe Colavitti, Guido Greco, Roberto Mastroianni, Giuseppe Morbidelli e Federico Tedeschini, a rappresentare e difendere, anche disgiuntamente, il suddetto Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Brescia nel presente giudizio, conferendo loro ogni più ampio potere di legge, ed elegge domicilio presso lo studio del prof. avv. Vincenzo Cerulli Irelli in Roma, Via Dora n. 1



PER AUTENTICA



PROCURA

L'Unione regionale degli Ordini Forensi della Campania, in persona del legale rappresentante *p.t.*, Prof. Avv. Franco Tortorano, giusta delibera del 5 novembre 2012, delega i proff. avv.ti. Vincenzo Cerulli Irelli, Angelo Clarizia, Giuseppe Colavitti, Guido Greco, Roberto Mastroianni, Giuseppe Morbidelli e Federico Tedeschini, a rappresentare e difendere, anche disgiuntamente, la suddetta Unione regionale degli Ordini Forensi nel presente giudizio, conferendo loro ogni più ampio potere di legge, ed elegge domicilio presso lo studio del prof. avv. Vincenzo Cerulli Irelli in Roma, Via Dora n. 1

IL PRESIDENTE
PROF. AVV. FRANCO TORTORANO

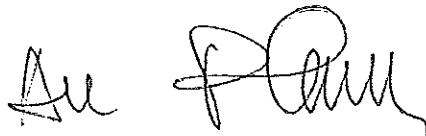
PER AUTENTICA

[Handwritten signature]

PROCURA

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano, in persona del legale rappresentante *p.t.*, avv. Paolo Giuggioli, giusta delibera di Consiglio del 12 novembre 2012, delega i proff. avv.ti. Vincenzo Cerulli Irelli, Angelo Clarizia, Giuseppe Colavitti, Guido Greco, Roberto Mastroianni, Giuseppe Morbidelli e Federico Tedeschini, a rappresentare e difendere, anche disgiuntamente, il suddetto Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano nel presente giudizio, conferendo loro ogni più ampio potere di legge, ed elegge domicilio presso lo studio del prof. avv. Vincenzo Cerulli Irelli in Roma, Via Dora n. 1

ORDINE DEGLI AVVOCATI
c/o Palazzo di Giustizia
Via Freguglia, 1 - 20122 MILANO
12 NOV. 2012



PER AUTENTICA

